

# **Tua Impresa**

## **Contratto di assicurazione multirischi per l'Impresa**

**Il presente set informativo contenente**

- DIP Danni MOD. IMPRES DIP ED. 10/2018**
- DIP aggiuntivo Danni MOD. IMPRES DIP AGG ED. 31/05/2020**
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario  
MOD. TUAIMP 2 - ED. 09/2019**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione  
del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti di  
informativa precontrattuale**





## Polizza Multirischi

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società TUA Assicurazioni

Prodotto: "TUA Impresa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela dai rischi inerenti l'attività d'impresa, consentendo di acquistare soltanto le garanzie effettivamente necessarie a proteggere l'attività.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni ai beni:** danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricati e contenuto), anche se di proprietà di terzi, collocati nelle ubicazioni indicate in polizza, causati da: incendio e rischi accessori, eventi atmosferici, atti vandalici, danni da acqua, gas e gelo.
- ✓ **Furto, rapina ed estorsione:** indennizza danni di furto rapina ed estorsione del contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno del fabbricato indicato in polizza.
- ✓ **Responsabilità Civile:** danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali, inclusi i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
- ✓ **Responsabilità civile prodotti:** danni involontariamente causati a terzi da difetti dei prodotti indicati in polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore inclusi i danni per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.
- ✓ **Cyber risk:** indennizza danni e spese legati a richieste a risarcimento da parte di terzi pervenute per violazione della privacy, anche in conseguenza ad un procedimento o per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto; spese e costi per Privacy Notification; responsabilità per attività multimediale e pubblicitaria; perdite per mancata protezione dei dati e danni relativi all'interruzione della propria attività informatica.
- ✓ **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine o per l'intervento di un Avvocato, per la difesa dei tuoi interessi.
- ✓ **Assistenza:** sono garantite alcune prestazioni quali: l'invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un vetraio, di un carpentiere.

Sono presenti inoltre ulteriori garanzie, sempre operanti, o aggiuntive opzionali meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni ai beni:**
    - ✗ Fabbricati, con strutture portanti verticali in materiale combustibile;
    - ✗ Fabbricati che contengono cinematografhi, teatri, discoteche, sale da ballo, sedi partiti o associazioni politiche;
    - ✗ Aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, tranne nel caso in cui siano oggetto dell'attività assicurata;
    - ✗ Fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;
    - ✗ Per la garanzia aggiuntiva Grandine su fragili: lastre in fibrocemento contenente amianto.
  - ✗ **Furto e rapina:** l'assicurazione non comprende i danni:
    - ✗ Avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura adeguati;
    - ✗ Da furto con destrezza.
  - ✗ **Responsabilità Civile azienda:** non sono considerati terzi:
    - ✗ Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
    - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
    - ✗ Le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.
- Sono esclusi i danni:
- ✗ Da attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, fatto salvo per i servizi sanitari aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie Tutela Legale e Assistenza.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

### ! **Limitazioni comuni a tutte le sezioni:**

- ! La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nella scheda di polizza.
- ! Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.

### ! Sono inoltre esclusi i danni:

- ! Verificatisi in occasione di guerra;
- ! Verificatisi in connessione con reazioni nucleari o radiazioni nucleari;
- ! Causati dal dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità limitata.

### ! **Danni ai beni:** l'assicurazione non comprende i danni:

- ! Causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
- ! Di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- ! Da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo, infedeltà da parte dei dipendenti;
- ! Causati direttamente da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
- ! Da costruzione, ristrutturazione e/o demolizione di Fabbricati, montaggio e/o smontaggio di parti del fabbricato o del contenuto, anche se imposti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi e relativi eventuali maggiori costi da esse derivanti; pulitura, tintura, rinnovo, restauro, collaudo, prova o sperimentazione, trasloco;
- ! Dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni;
- ! Da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- ! Da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, nella zona circostante i beni assicurati;
- ! Da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;
- ! *Da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;*
- ! Causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri, microrganismi e vegetali in genere;
- ! Da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
- ! Ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- ! Di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- ! Da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza;
- ! Da logorio, usura, deterioramento, deperimento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, erosione, incrostazione, alterazione di colore o sapore mescolamento di merci tra loro e non; assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni, livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato;
- ! Da collaudi, prove ed esperimenti; da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di lavorazione; inesatto o improprio impiego, conservazione e stoccaggio; da impiego di prodotti difettosi o sospensioni del lavoro che influiscono sulla qualità e sulla quantità delle merci;
- ! Da impiego di esplosivi o da sminamento.

### ! **Furto e rapina:** Sono esclusi i danni:

- ! Verificatisi in occasione di eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- ! Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ! Causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno.

### ! **Responsabilità Civile danni azienda e prestatori di lavoro:** Sono esclusi i danni:

- ! Da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- ! Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà e uso di natanti, aeromobili (anche se definiti come APR o SAPR dai regolamenti ENAC), apparecchi per il volo da diporto e sportivo, aeromodelli a uso non hobbistico;
- ! Da umidità, stillicidio, e in genere da insalubrità dei fabbricati;

- ! Da detenzione o impiego di esplosivi; da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto; da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; da tabacco o da fumo passivo.
- ! **Cyber risk:** Sono escluse richieste di risarcimento o perdite derivanti o risultanti da:
  - ! Danni a persone, cose o animali; rapporti di lavoro dipendente;
  - ! Effettive o presunte pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette; reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche; perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio, valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi, valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti; amianto, formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o microtossine di qualsiasi tipo, esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo, scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di agenti inquinanti.

**Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.**



### Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Danni ai beni e Furto, rapina ed estorsione:** copre i fatti verificatisi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità civile addetti:** vale per il mondo intero.
- ✓ **Cyber risk:** copre richieste di risarcimento presentate e gli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.
- ✓ **Tutela legale:** vale per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi:
  - ✓ In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi;
  - ✓ Nei Paesi dell'Unione Europea, nella Repubblica di San Marino, nello Stato Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera per controversie relative a rapporti di lavoro, locazione e diritto di proprietà, inadempienze contrattuali.
  - ✓ Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per tutti gli altri casi previsti.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione;
- In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.



### Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. Hai la facoltà di richiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale del premio. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari, mezzi di pagamento elettronico.



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



### Come posso cancellare il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta inviando la comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
- La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.



# Polizza Multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo  
(DIP Aggiuntivo TUA Impresa)

TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni

Prodotto: "TUA IMPRESA"



Documento redatto il 31/05/2020 - il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 - 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it) - email: [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it) - pec: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it).

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 152,9 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 131,5 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 95,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 43,1 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 158,1 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,7 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,65 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni).

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

La polizza, per la sezione Danni Ai Beni, opera con formula ALL RISKS: si intendono quindi coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati fabbricati e/o contenuti cagionati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ad eccezione delle esclusioni indicate nella sezione "Ci sono limiti di copertura", di seguito nel presente documento informativo.

Si intendono inclusi in tale formulazione anche i danni da eventi naturali, atti vandalici e dolosi, danni da acqua, gas e gelo. Hai comunque facoltà di richiedere lo scorporo di tali coperture dalla formula All Risks, come indicato nel paragrafo "Opzioni con riduzione del premio".

## Assistenza

Sono garantiti in caso di necessità, i seguenti interventi: pronto intervento per danni da acqua, invio di un serrandista in caso di emergenza, invio di un sorvegliante, invio di un artigiano per interventi ordinari, rientro anticipato, recupero dati, trasloco, assistenza apparati digitali, consulenza medica, trasferimento in un centro ospedaliero in Italia, invio di un infermiere a domicilio.

<b>Danni ai Beni</b> (Garanzia limitata)	
<b>Operatività della sezione Incendio in caso di Garanzia Limitata</b>	La Società è tenuta a risarcire i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta aeromobili, onda sonora, urto di veicoli stradali o natanti, fumo, rovina di ascensori o montacarichi. Sono inoltre indennizzabili: i guasti causati al fabbricato indicato in polizza, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, inclusi gli enti posti nell'ambito di 20 metri rispetto al fabbricato. La presente estensione opera anche per i danni da caduta di alberi o distacco di parti dell'immobile conseguenti all'azione del fulmine.
<b>Speciali condizioni</b>	
<b>Trasloco</b>	In caso di trasloco definitivo della sede, le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, sia nella sede dichiarata nella scheda di polizza che in quella adibita a nuova sede, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all'inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA.
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
<b>Sconto tecnico e franchigie</b>	Sono previsti sconti tecnici se presenti più sezioni diverse da Tutela Legale, Assistenza e Cyber Risk, e sono previsti ulteriori sconti proporzionalmente all'aumentare dell'importo scelto sia come franchigia frontale di polizza, che come franchigia specifica di garanzia.
<b>Eventi naturali Atti vandalici e dolosi Danni da acqua, gas e gelo</b>	Puoi scegliere di non assicurare i danni derivanti da "eventi naturali", "atti vandalici e dolosi", "danni da acqua, gas e gelo", in modo da avere una riduzione di premio per la sezione Danni Ai Beni, derivante dalla limitazione della copertura assicurativa.
<b>Furto</b>	Sono previsti sconti sulla sezione furto in caso di mezzi di chiusura e protezione più sicuri di quelli di tipo standard, e se presente un impianto di allarme. È prevista inoltre una riduzione del premio se scelta la formula di assicurazione a Primo Rischio Relativo, rispetto alla formula a Primo Rischio Assoluto.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Danni ai Beni</b>	
<b>Demolizione e sgombero</b> (Garanzia opzionale)	In aggiunta a quanto prevista nella copertura base di sezione, una garanzia utile a tenerti indenne relativamente alle spese per demolire, sgomberare, trasportare a idonea discarica e smaltire i residui del sinistro (esclusi i residui radioattivi). Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici.
<b>Fenomeno elettrico</b> (Garanzia opzionale)	La Società è tenuta a risarcirti per i danni materiali e diretti ai beni assicurati (compresi quelli elettronici) causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.
<b>Aumento periodico merci</b> (Garanzia opzionale)	Con questa garanzia, il capitale assicurato per le Merci si intende aumentato dell'ulteriore somma e per i periodi indicati nel simple di polizza.
<b>Cristalli</b> (Garanzia opzionale)	TUA indennizza le spese sostenute in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti, comprensive dei costi di trasporto e installazione.
<b>Merci in refrigerazione</b> (Garanzia opzionale)	Nel caso nella tua attività siano presenti merci in refrigerazione contenute in banchi, armadi e celle frigorifere, potrai assicurarle in modo specifico per i danni materiali e diretti subiti a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno conseguenti, per esempio, all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.



<b>Merci trasportate</b> (Garanzia opzionale)	TUA indennizza i danni materiali e diretti alle Merci di tua proprietà, di clienti e di fornitori, pertinenti all'attività svolta (esclusi valori, preziosi, merci in refrigerazione e animali vivi), durante il trasporto effettuato con veicoli di tua proprietà o in uso e guidati da te o dai tuoi addetti all'esterno della sede assicurata, per i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.
<b>Ricorso terzi</b> (Garanzia opzionale)	TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della sezione Danni ai Beni.
<b>Danni indiretti a diaria</b> (Garanzia opzionale)	Con questa garanzia TUA rimborsa i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da un sinistro accaduto e indennizzabile, attraverso l'erogazione della diaria calcolata in base al fatturato dell'ultimo esercizio dichiarato in polizza e alla percentuale scelta da te, suddiviso per 360 giorni.
<b>Maggiori costi</b> (Garanzia opzionale)	Con questa garanzia, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale della tua attività assicurata, TUA indennizza le spese straordinarie sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onorari Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri;</li> <li>• Ricostruzione di archivi e/o documenti e attestati, esclusi quelli di natura elettronica;</li> <li>• Operazioni di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del suolo imposto dalle Autorità, ad eccezione di contaminazioni chimiche, radioattive, batteriologiche, di matrice terroristica o derivanti da fibrocemento e/o cemento amianto;</li> <li>• Oneri notarili per il riacquisto di un nuovo fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato;</li> <li>• Uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata;</li> <li>• Applicazione di altri metodi di lavoro e utilizzo di servizi effettuati da terzi;</li> <li>• Fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;</li> <li>• Straordinari per sopperire alla riduzione di capacità produttiva;</li> <li>• Locazione temporanea di locali sostitutivi a quelli danneggiati.</li> </ul>
<b>Perdita canoni di locazione</b> (Garanzia opzionale)	Se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile TUA ti rifonderà, in qualità di proprietario, anche quella parte di pigione che non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.
<b>Terremoto</b> (Garanzia opzionale)	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto, considerando unico evento le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento.
<b>Alluvione</b> (Garanzia opzionale)	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da inondazioni o alluvioni.
<b>Commercio ambulante</b> (Garanzia opzionale)	La presente garanzia opera se eserciti anche l'attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso). In tal caso, le Merci e i Macchinari relativi all'attività indicata in polizza sono assicurate per le garanzie richiamate nella sezione Danni ai Beni, sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo parcheggiato utilizzato per effettuare tale attività.
<b>Attività esercitata in chiosco</b> (Garanzia opzionale)	Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza. In questo caso, le garanzie della sezione danni ai beni subiranno un aumento di prezzo del 10%, ad esclusione delle coperture: fenomeno elettrico, spese di demolizione e sgombero, merci trasportate, ricorso terzi, rischio locativo, danni indiretti a diaria, perdita canoni di locazione, terremoto, inondazioni, commercio ambulante, dati e supporti, programmi in licenza d'uso, beni elettronici ad impiego mobile, danneggiamento beni elettronici.
<b>Dati e supporti</b> (Garanzia opzionale)	TUA ti rimborsa dei costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

<b>Programmi in licenza d'uso</b> (Garanzia opzionale)	In caso di sinistro indennizzabile ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, TUA rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro.
<b>Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali assicurati</b> (Garanzia opzionale)	TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
<b>Danneggiamento beni elettronici</b> (Garanzia opzionale)	TUA indennizza le spese sostenute in caso di rottura accidentale dei beni elettronici e per la loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
<p><b>Furto, rapina ed estorsione</b></p> <p>Si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentare di commetterli;</li> <li>• I guasti provocati dai ladri e agli impianti fissi automatici di allarme, compresi i danni alle casseforti o alle camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi;</li> <li>• Il furto dei cavi dell'impianto elettrico fisso e dei tubi delle condotte idriche a uso esclusivo del fabbricato;</li> <li>• Gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina o dell'estorsione;</li> <li>• I costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, modelli, stampi, garbi, messi in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;</li> <li>• Il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite in occasione di rapina o estorsione;</li> <li>• Una indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso dei danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata e totale inattività dell'azienda, originata da sinistro indennizzabile, almeno per i tre giorni successivi a quello di accadimento del sinistro;</li> <li>• Una indennità aggiuntiva per le spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l'installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.</li> </ul> <p>Se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato.</p> <p>La copertura è estesa, per macchinario, contenuto d'ufficio e merci, quando questi si trovino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In deposito e/o lavorazione presso terzi;</li> <li>• Presso fiere e mostre, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.</li> </ul> <p>Si intendono inoltre inclusi anche i danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione degli Effetti e documenti personali avvenuti nei locali assicurati, ad esclusione dei danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi.</p>	
<b>Enti all'aperto</b> (Garanzia opzionale)	Questa garanzia assicura le merci poste all'aperto nell'ambito dell'area di esclusiva pertinenza dell'azienda, in caso di danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da furto, avvenuto con l'introduzione nell'area violandone le difese esterne;</li> <li>• Rapina o estorsione.</li> </ul>
<b>Aumento periodico merci assicurate</b> (Garanzia opzionale)	Con questa garanzia, il capitale assicurato per il Contenuto si intende aumentato, relativamente alle Merci, di un'ulteriore somma e per i periodi indicati nel simplotto di polizza.
<b>Beni pregiati</b> (Garanzia opzionale)	Si intendono assicurati quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;</li> <li>• Pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.</li> </ul> Purché non costituenti Merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.
<b>Beni particolari</b> (Garanzia opzionale)	Si intendono assicurati disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

<p><b>Valori in cassaforte</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Si intendono assicurati i danni ai valori in cassaforte, posta nei locali assicurati, anche se di proprietà di terzi. La cassaforte dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro;</li> <li>• A muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;</li> <li>• Di peso non inferiore a 200 Kg.</li> </ul>
<p><b>Valori nei locali</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Si intendono assicurati, anche se di proprietà di terzi: carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni si società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e da te spendibile, per le quali non sia possibile richiedere il rimborso all'ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti e abbonamenti autofiltramviari e ferroviari). Tali valori devono essere riposti in cassette, mobili, armadi, tutti chiusi a chiave, distributori automatici di merci. È incluso inoltre il furto mediante sfondamento, rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, rapina ed estorsione, di valori in colonnine distribuzione carburante, anche se esterne ai locali assicurati.</p>
<p><b>Portavalori</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Relativamente ai valori, l'assicurazione è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al furto, anche con destrezza, avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della/e persona/e incaricata/e del trasporto dei valori;</li> <li>• Lo scippo, la rapina o l'estorsione.</li> </ul> <p>Commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'attività, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, hanno indosso o a portata di mano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.</p>
<p><b>Commercio ambulante</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Questa garanzia opera se l'attività assicurata risulta esercitata anche come commercio ambulante, su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso). Si assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La rapina di Merci e Macchinari, sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato per tale attività;</li> <li>• La perdita di Valori in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale fra l'inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso;</li> <li>• Il furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori;</li> <li>• L'estorsione.</li> </ul>
<p><b>Attività esercitata in chiosco</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che i beni assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.</p>
<p><b>Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali assicurati</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Si assicurano i beni elettronici a uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza, per i danni materiali e diretti causati all'esterno, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo.</p> <p>In questo caso, le garanzie furto contenuto e furto enti all'aperto subiranno un aumento di prezzo del 10% se richiamata l'attività in chiosco.</p>

## Responsabilità Civile

Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 250.000,00€ - 500.000,00€ - 750.000,00€ - 1.000.000,00€ - 1.500.000,00€ - 2.000.000,00€ - 2.500.000,00€ - 3.000.000,00€ - 5.000.000,00€ - 7.000.000,00€ - 10.000.000,00€.

A seconda dell'attività svolta, la tariffazione verrà calcolata in base al fatturato, agli introiti, agli addetti, oppure ai posti letto.

Nel caso di tariffazione sul fatturato o sugli introiti, il contratto prevede la regolazione premio e pertanto il premio verrà:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato;
- Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.

TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio delle attività indicate in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie. La copertura assicurativa vale anche se l'attività risulta svolta presso sedi diverse da quella indicata in polizza, nonché per la responsabilità civile da fatto colposo o doloso di persone delle quali devi rispondere. Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari e accessorie.

Si intende inoltre in copertura la responsabilità derivante da:

- Responsabilità di committenza;
- Rischio smercio;
- Responsabilità personale addetti;
- Responsabilità danni da incendio;
- Responsabilità civile conduzione locali;
- Rischi presso altre ubicazioni (per esempio durante la partecipazione a fiere);
- Danni a cose per operazioni di movimentazione all'interno del recinto aziendale;
- Danni per lavori presso terzi;
- Responsabilità Solidale a norma dell'art. 2055 del Codice Civile;
- Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy;
- Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) esperite dall'INPS o dall'INAIL;
- R.C. Albergatore, nel caso di attività ricettiva.

È possibile inoltre assicurare, **con applicazione di un premio aggiuntivo**, le seguenti garanzie con le quali si estende la responsabilità civile:

### **A - Danni da inquinamento accidentale**

derivante da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile.

### **B - Danni da interruzione attività**

derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili.

### **C - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna**

- Alle cose, ai veicoli e natanti in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo;
- Per danni da furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate per la custodia;
- A cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono entro il limite di 200 euro per sinistro;
- Conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce.

### **D - Speciale veicoli**

- Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - se l'attività assicurata corrisponde a riparatori di veicoli o gommisti, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l'ultimazione dei lavori;
- Veicoli sotto lavaggio - L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio;
- Veicoli in rifornimento - L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione del carburante e/o cambio olio.

### **E - Carro attrezzi e soccorso stradale**

Relativamente all'esercizio di soccorso stradale automobilistico, la garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

## Terzi

(Garanzia opzionale)

**F - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo**

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti da te o dai tuoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.

**G - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

La garanzia è estesa alle attività di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da te non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

**H - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

La garanzia è estesa alle attività di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori. Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del citato decreto, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

**I - Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"**

L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate a te per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché l'installazione, la manutenzione o riparazione siano avvenuti non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione.

**L - Subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità derivante in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti.

**M - Lavori edili**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante per danni a cose:

- Alle condutture e agli impianti sotterranei;
- Dovuti a franamento o cedimento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- Da assestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'assicurato, e avvenuti non oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno;
- Da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

**N - Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all'uso e aperte al pubblico.

**O - Danni postumi a persona**

L'assicurazione comprende i danni corporali derivati direttamente da:

- Applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico, applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto.

**P - Rischio smercio con prodotti galenici (solo per farmacie-erboristerie)**

In sostituzione alla copertura "Rischio smercio", questa garanzia estende la copertura ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Addetti**  
(Garanzia opzionale)

Una garanzia che ti tiene indenne quale civilmente responsabile di danni cagionati ai tuoi addetti o a quelli di aziende al quale siano stati ceduti servizi in subappalto.

Sono inclusi i danni sofferti da

- Agenti o rappresentanti, anche se non addetti, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
- Ditte terze o loro addetti, alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo;
- Corsisti, stagisti, borsisti;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività;</li> <li>• Lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate.</li> </ul> <p>È possibile inoltre assicurare, <b>con applicazione di un premio aggiuntivo</b>, le seguenti estensioni:  <b>Franchigia fissa Responsabilità civile addetti</b>  La franchigia del 6% prevista come franchigia base per la garanzia RC Addetti, si intende sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro.  <b>R.C.O. Malattie professionali</b>  L'assicurazione RC Addetti è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo, escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.</p>
<b>Fabbricato</b> (Garanzia opzionale)	<p>TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;</li> <li>• Nella qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;</li> <li>• Trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché si sia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime;</li> <li>• Da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;</li> <li>• Da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili;</li> <li>• Da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato.</li> </ul>
<b>Prodotti</b> (Garanzia opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<p><b>Cyber Risk</b>  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, relativamente alle varie coperture.  Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza.</p>	
<p><b>Tutela Legale</b>  Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 10.000,00€ - 15.000,00€ - 20.000,00€.</p>	
<b>Base</b> (Garanzia opzionale)	<p>TUA assicura la Tutela Legale nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate in polizza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;</li> <li>• Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;</li> <li>• Le controversie individuali relative a rapporti di lavoro che l'Assicurato deve sostenere con i propri addetti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro;</li> <li>• Le controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata in polizza;</li> <li>• le controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato, sempre che il valore della lite sia superiore a 250 euro;</li> <li>• Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato nel limite di 2.500 euro per caso assicurativo.</li> </ul>

<b>Sicurezza sul lavoro</b> (Garanzia opzionale)	TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di sicurezza, per i seguenti casi assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;</li> <li>• La difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose;</li> <li>• L'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro.</li> </ul>
<b>H.A.C.C.P.</b> (Garanzia opzionale)	TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di Sicurezza alimentare, per i seguenti casi assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;</li> <li>• La difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose;</li> <li>• L'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro.</li> </ul>
<b>Chiamata in causa Compagnia di RC</b> (Garanzia opzionale)	TUA assicura la Tutela Legale per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Attività esercitata</b>	Non sono assicurabili attività diverse da quelle indicate sul simplo di polizza.
<b>Caratteristiche del fabbricato</b>	Non sono assicurabili fabbricati che presentino problemi di statica e manutenzione e contenenti materiali "esplosivi", "infiammabili" e le "Merci speciali" in quantità superiore rispettivamente a: 1kg, 700kg, 500kg.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.

#### DANNI DAI BENI

L'assicurazione non comprende i danni:

- Indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro quali, a titolo esemplificativo: danni da mancanza di locazione, di godimento o uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati;
- Da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di energia elettrica o causati da fenomeno elettrico;
- Da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- Effetti gradualmente degli eventi atmosferici, umidità, stitilicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; ai cristalli;
- Da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni, livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato;
- Relativamente ai danni di dispersione di liquidi, sono esclusi i danni:
  - Derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
  - Da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; da fuoriuscita di materiale fuso;
  - Causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- Le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

<p><b>Garanzia limitata</b> (opzionale)</p>	<p>Non sono inoltre compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;</li> <li>• All'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</li> <li>• Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>• Da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi.</li> </ul>
<p><b>Eventi naturali</b></p>	<p>Sono esclusi o danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti all'aperto, tende esterne, verande e tende parasole, insegne antenne e cavi aerei, installazioni esterne (a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione);</li> <li>• Fabbricati in costruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, e quanto in essi contenuto.</li> </ul> <p>Relativamente ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dalla neve, compreso il conseguente bagnamento del contenuto (qualora assicurato), restano comunque esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobili con lavori edili in corso sulle coperture;</li> <li>• Immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;</li> <li>• Danni conseguenti a gelo.</li> </ul>
<p><b>Atti vandalici e dolosi</b></p>	<p>Qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, saranno indennizzabili i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi.</p> <p>Relativamente agli atti di Terrorismo, sono escluse perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.</p>
<p><b>Danni da acqua, gas e gelo</b></p>	<p>Sono esclusi o danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica;</li> <li>• Rottura degli impianti causati da gelo in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;</li> <li>• Conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;</li> <li>• Derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;</li> <li>• Causati da rotture originate da gelo di condotti esterni interrati con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività;</li> <li>• Causati da rotture di impianti di estinzione incendio;</li> <li>• Enti all'aperto;</li> <li>• Merci la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento quando le stesse, per dimensione e peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.</li> </ul>
<p><b>Demolizione e sgombero</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Sono esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale di residui del sinistro se di tipo radioattivi, chimici o batteriologici.</p>
<p><b>Fenomeno elettrico</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>La Società non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;</li> <li>• Dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;</li> <li>• Verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;</li> <li>• A lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.</li> </ul>



<p><b>Cristalli</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>Sono escluse le rotture derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni di trasloco; crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso; cedimento, franamento o assestamento del terreno; lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;</li> <li>• Montaggio e smontaggio, rimozione delle lastre degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose.</li> </ul> <p>Nonché i danni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le rigature e i danni ai bordi delle lastre scorrevoli;</li> <li>• La sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati relativamente alle insegne luminose;</li> <li>• La sostituzione di intelaiature metalliche, trasformatori, avviatori e supporti isolanti;</li> <li>• La sostituzione di lampade ad incandescenza e ai tubi a fluorescenza intercambiabili.</li> </ul>
<p><b>Merci trasportate</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>La garanzia è prestata a condizione che il sinistro abbia causato danni evidenti al veicolo utilizzato per il trasporto della merce. Restano comunque esclusi i danni riportati dal veicolo stesso. Non opera inoltre per chi svolge l'attività di trasporti in genere (quali a titolo esemplificativo spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio).</p>
<p><b>Ricorso terzi</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>L'assicurazione si intende estesa, entro il limite del 10% del massimale assicurato, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A cose che in consegna, custodia o che detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi trasportate;</li> <li>• Di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.</li> </ul>
<p><b>Danni indiretti a diaria</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>La garanzia non opera in caso di mancata ripresa dell'attività. Sono inoltre escluse le forzate inattività dell'azienda conseguenti ad un sinistro indennizzabile relativo a danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causati a Macchinario e Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;</li> <li>• Alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata;</li> <li>• Ai valori, ai beni pregiati, ai preziosi di uso personale;</li> <li>• Da Fenomeno Elettrico, a Cristalli, a Merci in refrigerazione, a Merci trasportate.</li> </ul> <p>Non sono inoltre indennizzabili le conseguenze del prolungamento dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;</li> <li>• Difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne (quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra);</li> <li>• Mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</li> <li>• Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.</li> </ul>
<p><b>Maggiori costi</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e limitatamente alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Non sono inoltre indennizzabili le conseguenze del prolungamento dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;</li> <li>• Difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne (quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra);</li> <li>• Mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</li> <li>• Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.</li> </ul>

<b>Terremoto</b> (Garanzia opzionale)	TUA non indennizza i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;</li> <li>• Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.</li> </ul>
<b>Inondazioni e alluvioni</b> (Garanzia opzionale)	TUA non indennizza i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a cose mobili all'aperto;</li> <li>• a cose poste in locali interrati o seminterrati, causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.</p>
<b>Commercio ambulante</b> (Garanzia opzionale)	La copertura sulle merci ed i macchinari assicurati si intende estesa, fino ad un massimo di 3.000 euro, durante le operazioni di trasporto, limitatamente alla garanzia da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, con esclusione delle operazioni di carico e scarico. Sono comunque esclusi i danni all'automezzo stesso e i danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero. Non saranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ad eventi derivanti da eventi atmosferici e atti vandalici e dolosi.
<b>Dati e supporti</b> (Garanzia opzionale)	TUA non rimborsa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni ai programmi;</li> <li>• I costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti.</li> </ul>
<b>Danneggiamento beni elettronici</b> (Garanzia opzionale)	Sono escluse le rotture derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventi atmosferici; atti vandalici e dolosi;</li> <li>• Danni da acqua e bagnamento; fenomeno elettrico.</li> </ul>

#### Tabella limiti di indennizzo sezione DANNI AI BENI

Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
<b>Crollo, collasso strutturale che riguardino fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.</b>	Limiti di indennizzo: 30% delle somme assicurate per le singole partite con il massimo di 250.000 euro (complessivo tra tutte le partite fabbricato, macchinario, merci, aumento periodico merci).
<b>Demolizione e sgombero</b>	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000 per sinistro e anno assicurativo.
<b>Spese di rimozione e ricollocamento</b>	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 25.000.
<b>Fuoriuscita da impianti di estinzione</b>	Limiti di indennizzo: 20.000 euro.
<b>I danni di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati</b>	Limiti di indennizzo: 50.000 euro.

<b>Eventi atmosferici - uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine, pioggia</b>	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita. Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro.
<b>Eventi atmosferici - Sovraccarico di neve</b>	Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro. Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro.
<b>Eventi atmosferici - Bagnatura e/o Allagamenti</b>	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata per sinistro e per anno. Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza.
<b>Grandine su lastre, lucernari, serramenti e manufatti di materia plastica, cemento amianto e fibrocemento</b>	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo. Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza.
<b>Danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali a seguito di occlusione</b>	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo. Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza.
<b>Danni a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti e relativo contenuto per effetto degli eventi atmosferici</b>	Limiti di indennizzo: 30.000 euro per sinistro e anno assicurativo. Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza.
<b>Atti vandalici e dolosi</b>	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita. Franchigie: importo indicato in polizza, elevata a 2.500 euro per enti all'aperto.
<b>Danni da acqua</b>	Limite di indennizzo per rotture originate da gelo: 1% con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo. Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro, elevato al 25% con il minimo di 1.000 euro per beni posti in locali interrati o seminterrati.
<b>Spese di ricerca e riparazione danni da acqua</b>	Limiti di indennizzo: 2% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di 10.000 euro. Relativamente alle tubature interrate il limite si intende fissato in euro 1.000.
<b>Spese di ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas</b>	Limite di indennizzo: Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.
<b>Onorari periti</b>	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro.
<b>Onorari a supporto della ricostruzione</b>	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro.
<b>Oneri di urbanizzazione</b>	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro.
<b>Macchinari e Mercì in ubicazioni diverse</b>	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro.
<b>Mercì diverse da quelle attinenti all'attività assicurata</b>	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro.

<b>Valori</b>	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro.
<b>Beni pregiati</b>	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per sinistro.
<b>Preziosi di uso personale</b>	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 10.000 euro.
<b>Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici (ad esclusione del gelo)</b>	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 50.000 euro.
<b>Merci in refrigerazione</b>	Scoperti: 10%, elevato al 20% per quanto previsto all'Art. A.11 lettera b) con il minimo riportato sul simolo di polizza.
<b>Commercio Ambulante</b>	Franchigia: 500 euro.
<b>Dati e supporti</b>	Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro.
<b>Danneggiamento beni elettronici</b>	Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro.
<b>Terremoto</b>	Scoperto: 10% con il minimo e il massimo riportato sul simolo di polizza. Scoperto minimo e massimo possono essere modificati scegliendo tra alcuni valori proposti. Scoperto con il minimo 5.000 e il massimo di 5.000 Scoperto con il minimo di 10.000 e il massimo di 50.000 Scoperto con il minimo di 15.000 e il massimo di 75.000 Scoperto con il minimo di 25.000 e il massimo di 100.000.
<b>Inondazioni e Alluvioni</b>	Scoperto: 10% con il minimo riportato sul simolo di polizza. Lo scoperto minimo può essere modificato scegliendo tra alcuni valori proposti. Scoperto con il minimo 5.000 Scoperto con il minimo 10.000 Scoperto con il minimo 15.000 Scoperto con il minimo 25.000

## FURTO

L'assicurazione è prestata alla condizione che:

- I locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro antisfondamento oppure siano costituite da robuste strutture di metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno;
- Qualora il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati, comunque costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, sia elevato ad un solo piano (anche parzialmente), la linea di gronda del tetto sia situata ad altezza (in linea verticale) non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Inoltre, ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dev'essere difesa da uno o più mezzi di protezione e chiusura, identificabili tra STANDARD, RAFFORZATI, IMPIANTO DI ALLARME, con le seguenti limitazioni:

- Se, in caso di sinistro, si dovesse accertare l'assenza di impianto di allarme, nonostante sulla polizza ne sia stata richiamata la presenza, la Società ti corrisponderà il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% a carico tuo;
- Se invece i mezzi di protezione o chiusura siano di livello inferiore a quanto da te indicato in fase di emissione della polizza, la Società ti corrisponderà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico tuo;

- La percentuale a tuo carico potrebbe aumentare fino al 30%, se quanto da dichiarato in polizza fosse notevolmente difforme da quanto presente realmente (per esempio nel caso siano stati dichiarati mezzi di chiusura rafforzati, quando in realtà siano presenti chiusure inferiori a quelle di tipologia standard).

<b>Enti all'aperto</b> (Garanzia opzionale)	L'assicurazione è prestata a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'area di esclusiva pertinenza dell'azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture;</li> <li>• Veicoli e/o natanti siano chiusi a chiave e le chiavi stesse custodite dagli addetti o poste in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave, nonché i cristalli completamente chiusi. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione dei veicoli e/o natanti stessi. Non è indennizzato quanto contenuto all'interno degli stessi;</li> <li>• Altre merci, diverse da veicoli e/o natanti, non siano rimovibili manualmente, per volume e/o peso, al fine di essere ricoverate all'interno dei locali durante gli orari di chiusura. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione totale del bene.</li> </ul>
<b>Beni pregiati</b> (Garanzia opzionale)	L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.
<b>Beni particolari</b> (Garanzia opzionale)	La garanzia opera limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dalla data del sinistro.
<b>Valori nei locali</b> (Garanzia opzionale)	L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.
<b>Portavalori</b> (Garanzia opzionale)	Si intende operante dalle ore 6 alle ore 23 e non vale se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
<b>Commercio ambulante</b> (Garanzia opzionale)	La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile.
<b>Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali assicurati</b> (Garanzia opzionale)	Opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo. TUA non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito a incidente stradale.

**Tabella limiti di indennizzo sezione FURTO**

Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
<b>Spese di sostituzione serratura a seguito di denuncia alle Autorità</b>	Limiti di indennizzo: 500 euro.
<b>Periodi di chiusura diurna o serale</b>	Scoperti: 20%.
<b>Furto di cavi dell'impianto elettrico e dei tubi delle condotte idriche</b>	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata contenuto della sezione furto, rapina ed estorsione con il massimo di euro 5.000 per anno.
<b>Atti vandalici</b>	Limiti di indennizzo: euro 5.000 per anno.
<b>Ricostruzione registri</b>	Limiti di indennizzo: 2.500 euro per anno.
<b>Spese sanitarie</b>	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno.

<b>Spese sanitarie</b>	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno.
<b>Indennità aggiuntiva</b>	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 euro per anno.
<b>Spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l'installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale</b>	Limiti di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 1.000 euro per anno.
<b>Contenuto presso terzi</b>	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro. Scoperti: 20%.
<b>Effetti e documenti personali</b>	Franchigia: 150 euro (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Enti all'aperto</b>	Scoperti: 20%.
<b>Beni pregiati</b>	Scoperti: 10% (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Valori in cassaforte - Furto</b>	Franchigia: 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Valori in cassaforte - Rapina</b>	Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Valori nei locali</b>	Scoperti: 10% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale). Per valori riposti in distributori automatici e in colonnine di distribuzione carburante tale scoperto viene elevato al 25% con il minimo di 200 euro (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Portavalori</b>	Per le spese sanitarie di cui all'ultimo comma dell'Art. B.13, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata. Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale).
<b>Commercio Ambulante</b>	Scoperti: 10%.
<b>Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali assicurati</b>	Scoperti: 20% con il minimo di 250 euro.
<b>Merci di categoria diversa</b>	Limiti di indennizzo: 10% massimo 2.500 euro.

## RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

- Da furto; da inquinamento e contaminazione in genere;
- Da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- Da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- Alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, relativamente a veicoli e natanti tale esclusione è operante esclusivamente ai danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate);

- Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;
- Alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate; a condutture e impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
- A cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- Da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
- Da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;
- Dalla proprietà di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- A cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- Cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- Da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti gli dalla legge;
- Derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- Da violazioni di brevetti o marchi; da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- Commessi da subappaltatori e loro addetti;
- Derivanti dall'esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività: Agenzie - Intermediazione - Rappresentanza; Centro analisi mediche; Centro elaborazione dati; Scuole guida e pratiche auto; Studio Medico - Veterinario - Fisioterapia - Ambulatorio e poliambulatorio; Studio professionale non medico/sanitario.  
Per tali attività è operante la sola responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali.
- Derivanti da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- Relativamente al Rischio Smercio, sono esclusi: i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni e sostituzioni, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità, i danni relativi alla distribuzione di carburanti. Inoltre la garanzia è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e non oltre la data di scadenza della polizza;
- Relativamente ai Danni per lavori presso terzi, sono esclusi i danni da: lavori edili non inerenti all'attività assicurata, subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà, installazione manutenzione e riparazione di funivie, seggiovie e impianti simili di risalita, a condutture e impianti sotterranei in genere, alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento, da mancato o intempestivo intervento manutentivo, da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività;
- Relativamente alla Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy, sono esclusi i danni non materiali e/o perdite patrimoniali derivanti da: perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- Relativamente alla garanzia RC Albergatore, la garanzia non vale per: denaro, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo, per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

**Terzi**  
(Garanzia opzionale)

In riferimento alle garanzie facoltative, si intendono inoltre operanti le seguenti esclusioni:

**C - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna**

- Alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;
- Da furto, smarrimento, incendio o spargimento d'acqua;
- A veicoli e natanti e cose trovatesi sui veicoli stessi; a preziosi, gioielli e valori;
- A cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;
- Derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi;
- Ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;
- Da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;
- Derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi;
- A veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiate;
- Subiti da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;
- Subiti da cose sulle quali si eseguono i lavori; Subiti da preziosi, gioielli e valori.

**D - Speciale veicoli**

Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - l'assicurazione non comprende i danni:

- Subiti dall'Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze; i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione, riparazione o manutenzione;
- Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- Da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;
- Da incendio e da furto.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**E - Carro attrezzi e soccorso stradale**

Sono esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

**G - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

Si intendono escluse le attività:

- Di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti; edili in genere; previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92.

Nonché i danni:

- Da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie e impianti simili di risalita; a condutture e impianti sotterranei in genere;
- Alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- Da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- Da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**H - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

Si intendono comunque escluse le attività:

- Di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti; edili in genere; previste dalla legge n. 122/92.

Nonché i danni:

- Da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie e impianti simili di risalita; a condutture e impianti sotterranei in genere;
- Alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- Da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- Da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.

**I - Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"**

Devi dichiarare di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.



	<p><b>L - Subappalto</b> Se la tariffazione è basata sugli addetti o sul numero dei posti letto, la cessione è consentita in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata.</p> <p><b>N - Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione</b> Sono esclusi i danni all'opera stessa e la garanzia non è operante per lavori edili di costruzione.</p> <p><b>O - Danni postumi a persona</b> La garanzia è valida se il trattamento sia stato effettuato i durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 50 giorni.</p> <p><b>P - Rischio smercio con prodotti galenici (solo per farmacie-erboristerie)</b> Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I danneggiamenti delle cose stesse; le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;</li> <li>• I danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.</li> </ul> <p>La presente garanzia è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate.</p>
<p><b>Addetti</b> (Garanzia opzionale)</p>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da malattie professionali; da mobbing e da bossing;</li> <li>• Che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie.</li> </ul> <p>In riferimento all'estensione <b>R.C.O. Malattie professionali</b>, per il quale dovrai compilare apposito questionario per la raccolta delle informazioni e avente validità contrattuale, l'assicurazione non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale già verificatasi;</li> <li>• Per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;</li> <li>- Dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.</li> </ul> </li> <li>• Per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>• Per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;</li> <li>• Per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato.</li> </ul>
	<p>Per la sottoscrizione della garanzia, sarà necessario compilare il questionario RC Prodotti per la raccolta delle informazioni e avente validità contrattuale.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza; responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge; violazioni di brevetti o marchi; atti di terrorismo e/o di sabotaggio;</li> <li>• Oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;</li> <li>• Prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;</li> <li>• I danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;</li> <li>• Inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;</li> <li>• Inquinamento e contaminazione in genere;</li> <li>• Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficienza acquisita e patologie correlate; utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.</li> </ul> <p>Nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;</li> <li>• Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;</li> <li>• Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno; i risarcimenti a carattere punitivo;</li> <li>• I risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;</li> </ul>

**Prodotti**  
(Garanzia opzionale)

Per la sottoscrizione della garanzia, sarà necessario compilare il questionario RC Prodotti per la raccolta delle informazioni e avente validità contrattuale.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- Violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza; responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge; violazioni di brevetti o marchi; atti di terrorismo e/o di sabotaggio;
- Oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;
- Prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;
- I danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- Inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;
- Inquinamento e contaminazione in genere;
- Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficienza acquisita e patologie correlate; utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.

Nonché per:

- Le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno; i risarcimenti a carattere punitivo;
- I risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- Per l'esportazione diretta in U.S.A. e Canada non si considerano coperti dalla presente sezione:
  - Prodotti chimici e farmaceutici, armi, esplosivi, cosmetici, combustibili;
  - Apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali;
  - Veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di essi: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici; caschi.

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell'assicurazione, se la richiesta di risarcimento danni fa riferimento a prodotti consegnati sia nel periodo effettivo di assicurazione che nei tre anni antecedenti.

Sono previste inoltre limitazioni territoriali di validità della copertura, a seconda che sul questionario compilato sia stata indicata l'esportazione o meno dei prodotti anche in U.S.A., Canada e Messico.

**Tabella limiti di indennizzo sezione RESPONSABILITA' CIVILE**

Fermi i massimali assicurati per singola garanzia, TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile.

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
<b>Responsabilità danni da incendio</b>	Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 300.000 euro, per anno.
<b>Danni a cose per operazioni di movimentazione nel recinto aziendale</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno.
<b>Danni per lavori presso terzi</b>	Scoperti per danni a cose: 10%.
<b>Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy</b>	Limite di indennizzo: 100.000 euro per anno.
<b>R.C. Albergatore</b>	Limite di indennizzo per ciascun cliente euro 5.000. Limite complessivo per più clienti danneggiati euro 60.000. Scoperto: 10%.

<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie e anno.
	Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro
<b>Danni da interruzione attività</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro.
<b>Danni a veicoli, natanti e cose in consegna</b>	Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno. Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro. Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro per sinistro e per anno.
	Scoperti: 10%.
<b>Speciale veicoli - Danni postumi legge 122/92</b>	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro.
<b>Speciale veicoli - Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento</b>	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro.
<b>Carro attrezzi e soccorso stradale</b>	Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro.
<b>Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo</b>	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno.
	Scoperti: 20% minimo 1.000 euro.
<b>Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)</b>	Scoperti: 10%.
<b>Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)</b>	Scoperti: 10%.
<b>Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"</b>	Limiti di indennizzo 50.000 euro.
	Scoperto 10%.
<b>Lavori edili</b>	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro.
<b>Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione</b>	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno.
	Scoperti: 10%.
<b>Danni postumi a persona</b>	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno.
	Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro.

<b>Rischio smercio con prodotti galenici</b>	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 1.100.000 euro per anno.
<b>RCO Malattie professionali</b>	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie.
<b>Proprietà del fabbricato</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno.
	Franchigie: 500 euro.
<b>Proprietà del fabbricato</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato.
<b>Proprietà del fabbricato</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro.
	Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro.
<b>R.C. Prodotti</b>	Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro.
<b>R.C. Prodotti</b>	Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro.

## CYBER RISK

La copertura prevista dalla presente garanzia non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- Derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- Derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- Derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
- Derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
  - Soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
  - In relazione alla garanzia di plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
  - Nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo.
- Derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
  - Derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette.
- Derivanti o risultanti da:
  - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato;
  - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo.

- Derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza:
  - Se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
  - In relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della polizza.
- Derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- Derivanti o risultanti da:
  - Violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
  - Violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
  - Ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;
  - Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
- Derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- Derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- Derivante o risultante da:
  - Violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
  - Violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
  - Utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
  - Divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
  - Furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.
- Siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- Derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della Assicurazione;
- Derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- Derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
  - Perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
  - Il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
  - Il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto.

- Con riferimento alle garanzie indicate nell'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., delle Condizioni di Assicurazione, ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
  - Trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
  - Pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
  - Pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
 Restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. D delle Condizioni di Assicurazione ogni richiesta di risarcimento o perdita:
  - Derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
  - Derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media.
- Presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
  - Derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
  - Derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
  - In connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.
- Derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- Sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
  - Amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
  - Formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine;
  - Esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
  - Scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
  - Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;

- Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da:
  - Qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi di polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
  - Incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
  - Qualsiasi guasto satellitare.
- Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- Derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

#### Tabella dei limiti di indennizzo CYBER RISK

	MASSIMALE			
	25.000*	50.000	100.000	250.000
	SOTTOLIMITE			
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy	25.000	50.000	100.000	250.000
Spese e costi per privacy notification	10.000	25.000	50.000	100.000
Difesa in giudizio	10.000	10.000	25.000	50.000
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	25.000	50.000	100.000	250.000
Perdite subite dall'assicurato derivanti dalla mancata protezione dei dati	10.000	25.000	50.000	50.000
Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica	10.000	25.000	50.000	50.000

#### TUTELA LEGALE

Il contratto si risolve di diritto in caso di: fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o dell'Assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.

**Base**  
(Garanzia opzionale)

- Sono escluse le prestazioni relative a:
- Le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - Ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
  - Il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - Le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
  - I procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.
- Sono, inoltre, escluse le spese relative a controversie:
- Concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale ed amministrativa; concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
  - Derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
  - Per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
  - Per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
  - Per contratti di compravendita e permuta di beni immobili;
  - Relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'edilizia.
  - Relative all'affitto d'azienda; relative a contratti di leasing immobiliare;

- Nei confronti di TUA o ARAG; per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- Per vertenze inerenti contratti di appalto e subappalto relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;
- Per vertenze con le società mandanti.

## ASSISTENZA

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- Abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei locali interessati dall'intervento di assistenza.

Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora tu non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

In riferimento alle prestazioni erogabili, si precisa che:

### **Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro, esclusi i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e per i casi di negligenza o di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna.

Relativamente all'impianto di riscaldamento, la prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

### **Pronto intervento per danni da acqua**

TUA tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 500,00 euro per sinistro.

La prestazione non è dovuta relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e per i casi di negligenza o di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna.

### **Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- Corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

### **Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

### **Invio di un serrandista in caso di emergenza**

TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

### **Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

### **Invio di un sorvegliante**

TUA terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

### **Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

### **Rientro anticipato**

TUA terrà a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per sinistro.

### **Recupero dati**

Restano a carico di TUA i costi della restituzione del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo. Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

### **Trasloco**

Se il sinistro provochi l'inagibilità dei locali per almeno 30 giorni, TUA terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco.

Resta a carico tuo il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

Dovrai richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

### **Assistenza Apparati Digitali**

TUA terrà a proprio carico le spese di invio di un tecnico informatico specializzato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Restano comunque a tuo carico le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

La prestazione non viene fornita per i apparecchi diversi dai seguenti: Notebook, PC Desktop, Tablet, Smartphone, iPhone, Stampanti, FAX, Pos, Router, Scanner.



### Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Sono escluse dalla prestazione:

- Le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- Le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera.

La prestazione, non opera inoltre nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

### Invio di un infermiere a domicilio

TUA tiene a proprio carico la spesa per 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni complessivi.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo. Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa. <u>La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni</u> da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
	<b>Cyber risk</b> L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui diretta e generare quindi un sinistro.
	<b>Tutela legale e Assistenza</b> L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società e che potrai decidere se incaricare in caso di sinistro.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <b>Tutela Legale</b> La gestione dei sinistri è affidata alla Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR). Per le prestazioni di <u>tutela legale</u> l'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. E' istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: 800.508.008, tel. 045.8290411, fax per la denuncia di sinistri 045.8290557, fax per l'invio di documentazione aggiuntiva 045.8290449. <b>Assistenza</b> Le prestazioni e la gestione dei sinistri sono fornite da IMA ITALIA ASSISTANCE - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Per accedere ai servizi di assistenza è possibile contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde ( <b>valido solo per telefonate dall'Italia</b> ) <b>800.833.800</b> oppure al numero di Milano: (+39) <b>.24128693 (valido anche per le chiamate dall'estero)</b> . Oppure, solo se non può telefonare, può inviare un fax al numero 0224128245.
<b>Prescrizione</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.	



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza.</p> <p>E' possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale: aumento del 3%.</li> <li>• rateazione mensile con addebito su carta di credito: aumento fino al 3% (disponibile solo presso gli intermediari abilitati).</li> </ul> <p>Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.</p> <p>Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di restituzione del premio pagato e non goduto potranno essere trattenute eventuali spese amministrative se sostenute dalla Società.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non è prevista la sospensione delle garanzie.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.</p>
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.</p> <p>Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia), con la quale richiedi l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.</p> <p>A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Artigiani e piccole/medie industrie, commercio e uffici.



## Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media al 24,62% dell'importo pagato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02 2773470 Email: reclami@tuaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;</li> <li>- numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.</li> </ul> <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b></p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa.</b></p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per le garanzie delle sezioni "<u>Danni ai beni</u>" e "<u>Furto e altri eventi</u>", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.</p> <p>Per la sezione "<u>Tutela Legale</u>" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro.</p> <p><u>Cyber risk</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PREMESSA

**Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUAIMP 2 - ED. 09/2019, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. IMPRES DIP ED. 10/2018;**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. IMPRES DIP AGG ED. 31/05/2020.**

Data di aggiornamento: 01/09/2019

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

## GLOSSARIO

**Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:**

**Addetti:**

I titolari, compresi familiari, i soci che prestino la loro opera nell'azienda; i dipendenti ed i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.).

**Allagamento:**

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

**Assicurato:**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:**

Il contratto di assicurazione.

**Attività assicurata:**

Tutte le operazioni preliminari, principali, accessorie, collaterali strettamente attinenti all'attività assicurata, nonché l'erogazione di servizi compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, svolta nei modi che la tecnica insegna o consiglia di adottare, necessarie all'esercizio dell'attività descritta in polizza, appartenenti ad uno dei seguenti generi:

**Artigiano-Industria:** Produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo.

**Commercio:** Commercio e/o vendita di prodotti, svolta anche in forma ambulante (qualora richiamata in polizza l'apposita clausola), nel qual caso per ubicazione del rischio è da intendersi il deposito/magazzino delle merci commercializzate.

**Ufficio:** Lavoro d'ufficio, studio professionale o comunque attività diversa da quella artigianale e/o commerciale.

**Albergo:** Impresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Vengono compresi anche gli alberghi stagionali, intendendosi per tali: quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a 6 mesi nell'anno solare.

**Beni elettronici:**

Dispositivo, non al servizio del fabbricato, alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati a uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, personal computer e mini elaboratori.

**Beni elettronici ad**

**impiego mobile:**

Beni elettronici a uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza.

**Cassaforte:**

Mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere



- alternativamente:
- A muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
  - Di peso non inferiore a 200 Kg.
- Codice delle Assicurazioni:** Il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
- Collezione:** Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
- Colpo d'ariete:** L'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
- Conduttori esterni:** Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
- Contenuto:** **Quanto compreso nel recinto aziendale assicurato, e precisamente:**
- Merci:**
- Merci proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); scarti e residui di lavorazione;
  - Merci diverse da quelle non proprie dell'attività dichiarata, **comprese sino alla concorrenza di quanto indicato all'Art. A.4 e C.19 delle condizioni generali di assicurazione.** Sono comunque esclusi preziosi e pellicce.
- Sono comunque compresi anche gli eventuali diritti doganali ed imposte di fabbricazione.
- Macchinario:**
- Macchine ed impianti, attrezzi utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto, serbatoi metallici e tubazioni, e ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato. Le apparecchiature per la distribuzione automatica di merci sono comprese purché poste all'interno dei locali, anche se accessibili dall'esterno;
  - Sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, beni elettronici in genere, compresi quelli ad impiego mobile;
  - Le macchine utensili per la lavorazione del legno di potenza superiore a 1kW, i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, devono essere collegate almeno per il 50% ad impianto centralizzato di aspirazione;
  - Mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature; sono comprese le opere di miglioria apportate dall'assicurato al Fabbricato qualora quest'ultimo non sia assicurato e non sia di proprietà dello stesso;
  - Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari;
  - Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza a laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività dichiarata;
  - Altri impianti non indicati nella definizione di "Fabbricato".
- Macchinari e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza:** Sono assicurati Macchinario e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, in deposito e/o lavorazione oppure presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, TUA corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. C.4 delle condizioni generali di assicurazione.
- Contenuto d'ufficio:**
- Arredamento, cancelleria, mezzi di custodia dei valori (escluso il contenuto);
  - Macchine ed attrezzature - anche elettriche o elettroniche - e tutto quanto serve per uso d'ufficio compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità.
- Beni particolari:** Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la

memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

**Preziosi:** Oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura. I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

**Valori:** Carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato per le quali lo stesso non possa richiedere il rimborso all'ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti ed abbonamenti autofilotramviari e ferroviari). I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

**Beni pregiati:** Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte:

- Collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- Pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Beni pregiati, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione.**

**Effetti di uso personale** dell'assicurato, dei dipendenti, degli amministratori, dei soci e dei clienti, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, vestiario, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.

Relativamente al contenuto nel suo complesso, restano **in ogni caso esclusi:**

- I veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri esteri, salvo quelli di terzi sui quali si eseguono lavori o facenti parte delle merci proprie dell'attività assicurata;
- Qualora indicato in polizza "NO" alla voce "beni in leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i beni, in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.;
- I beni assicurati con separata polizza "Elettronica".

Relativamente a merci e macchinari si intendono compresi i preziosi, purché esclusivo impiego nel processo produttivo, altrimenti esclusi salvo quanto previsto per gli effetti di uso personale.

**Contraente:**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

**Danni indiretti:**

Danni non inerenti alla materialità della cosa assicurata.

**Danno liquidabile:**

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

**Dipendenti:**

Le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori occasionali e gli apprendisti, regolarmente iscritti all'INAIL, ed esclusi quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi.

**Diaria:**

La misura unitaria di indennizzo giornaliero che TUA corrisponde in caso di sinistro per la garanzia danni indiretti. La diaria è quantificata nella percentuale, indicata in polizza, del fatturato giornaliero, convenzionalmente definito in 1/360 di quello annuo.

**Documenti personali:**

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

**Esplosioni:**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- A contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioni;
- Per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.

**Estorsione:**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti all'interno dei locali descritti in polizza.

Le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, esclusa l'area. Sono compresi:

- Fissi, infissi e cristalli;



- Opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte;
- Tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi, raccordi ferroviari; - pensiline, tettoie, box;
- Gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: gli impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, termosifoni e relativi raccordi, pannelli solari termici e fotovoltaici, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, **ma comunque esclusi i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie;**
- Le tende esterne frangisole e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna a uso esclusivo dell'attività dichiarata;
- Cavi aerei, ciminie e camini, insegne, antenne;
- Tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- Gli scavi generali di sbancamento;
- Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali;
- Le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato.

Sono comprese dipendenze, pertinenze, depositi, uffici e civili abitazioni, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e che, ai soli fini della sezione "Danni ai beni" e "Furto, rapina ed estorsione", abbiano caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale. È escluso quanto rientrante nel contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Qualora indicato in polizza "NO" alla voce "leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i fabbricati in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.

**Fatturato:**

La sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore:

- Tavola 1 del Conto Economico - voce "A" Valore della produzione - dell'ultimo bilancio approvato;
- Ovvero, in assenza, dall'ultimo prospetto presentato per il calcolo dell'imponibile IRAP.

**Fissi ed infissi:**

Manufatti per la chiusura del vano di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione, compresi i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Franchigia:**

La parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

**Furto:**

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:**

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

**Furto con rottura o scasso:**

Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

**Impianto di allarme:**

Impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.

**Implosione:**

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Incendio:**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:**

Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Indennizzo:**

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

La somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.

Qualora l'ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.



<b>Inferriate:</b>	Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre o i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti;</li> </ul>
<b>Infiammabili:</b>	Le sostanze e i prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gas combustibili;</li> <li>- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;</li> <li>- Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;</li> <li>- Sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;</li> <li>- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.</li> </ul>
<b>Infortunio:</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Inondazione ed alluvione:</b>	Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. L'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; l'alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
<b>Introiti:</b>	L'utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti. Si ottiene moltiplicando l'aggio unitario relativo a ciascun tipo di carburante per le rispettive quantità vendute.
<b>Lastre:</b>	Lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte del contenuto o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'attività, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.
<b>Lavoratori parasubordinati:</b>	Si intendono per tali quelli indicati all'art. 47, lettera c - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Legge Biagi:</b>	La Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.
<b>Luci:</b>	Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
<b>Malattia:</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Massimale assicurato:</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile, Tutela Legale e Servizi di Assistenza. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
<b>Merci speciali:</b>	Celluloide grezza ed oggetti di espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
<b>Occlusione:</b>	Ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.
<b>Partita:</b>	Singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
<b>Periodo di indennizzo:</b>	I giorni da quello successivo a quello di accadimento del sinistro fino al giorno della totale ripresa dell'attività, con il massimo di giorni indicato in polizza nella casella "giorni", e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.
<b>Periodo di assicurazione:</b>	Nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Posti letto:</b>	Numero dei posti letto dichiarati dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza. Nel computo dei posti letto non si considerano le eventuali culle aggiunte.
<b>Premio:</b>	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
<b>Primo Rischio Relativo:</b>	Forma di garanzia che comporta l'esposizione in polizza del valore esistente, ponendolo in



	relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore intero delle cose che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse, pena l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 cod. civ. (c.d. Regola proporzionale).
<b>Quota attività:</b>	Percentuale del fatturato realizzato nell'esercizio della rispettiva attività assicurata indicata in polizza.
<b>Rapina:</b>	Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
<b>Regola proporzionale:</b>	Criterio secondo il quale TUA riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli Enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 cod. civ.
<b>Rigurgito:</b>	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scasso:</b>	Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
<b>Scoperto:</b>	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Scippo:</b>	Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che la detiene.
<b>Serramenti:</b>	Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
<b>Solaio:</b>	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
<b>Somma assicurata:</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate.
<b>Terremoto:</b>	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Terrorismo:</b>	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
<b>Tetto:</b>	Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
<b>Titoli di credito:</b>	I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
<b>Traboccamento:</b>	Fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
<b>TUA:</b>	L'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. - Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia).
<b>Ubicazione:</b>	Sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge l'attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, servizi aziendali e depositi, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.
<b>Vetro antisfondamento:</b>	Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.
<b>I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano utilizzando i criteri seguenti:</b>	
<b>Valore a nuovo:</b>	Per <b>fabbricato</b> : La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con

	l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
	Per <b>macchinari e contenuto d'ufficio</b> : Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili.
<b>Valore a stato d'uso:</b>	Il valore a nuovo al netto del deprezzamento.
<b>Deprezzamento:</b>	Per <b>fabbricato</b> : Il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante. Per <b>macchinari e contenuto d'ufficio</b> e gli <b>effetti di uso personale</b> : Il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.
<b>Valore commerciale:</b>	Per le <b>merci</b> : Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i relativi valori di mercato si applicheranno questi ultimi. Per le <b>merci vendute in attesa di consegna</b> si adatterà il prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (costi e commissioni, minori nonché oneri dovuti all'erario) sempre che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese;</li> <li>- Al momento del sinistro il prezzo di vendita non sia superiore al valore di mercato nel qual caso si applicherà il valore di mercato.</li> </ul> L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa o registrazioni contabili dell'assicurato.
<b>Valore di mercato:</b>	Equo valore di mercato all'epoca del sinistro.
<b>Valore intero:</b>	Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza.
<b>Valore nominale:</b>	L'importo indicato sui valori.
	Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione "R.C.P. Responsabilità Civile Prodotti" sono previste anche le seguenti:
<b>Sinistro:</b>	La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>Sinistro in serie:</b>	Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.
	Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Cyber Risk sono previste anche le seguenti:
<b>Accesso o utilizzo non autorizzato:</b>	L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.
<b>Assicurato:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;</li> <li>- L'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.</li> </ul>
<b>Assicurazione:</b>	Contratto di Assicurazione.
<b>Attività pubblicitarie assicurate:</b>	L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato.
<b>Circostanza:</b>	Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento. Codice maligno Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.
<b>Contraente:</b>	La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.
<b>Danni:</b>	Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;</li> <li>2. Rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;</li> <li>3. Multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;</li> <li>4. Risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;</li> <li>5. Sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato;</li> </ol>



	6. Risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni;
	7. Ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.
<b>Danni alle cose o agli animali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
<b>Danno alle persone:</b>	Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.
<b>Divulgazione non autorizzata:</b>	La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
<b>Denial of Service Attack:</b>	Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.
<b>Fornitore di servizi raccomandato dalla Società:</b>	Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.
<b>Fornitori di servizi nominati dalla Società:</b>	Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. E.1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.
<b>Fornitore di servizi (Provider):</b>	Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.
<b>Franchigia:</b>	La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.
<b>Informazioni identificative personali non pubbliche:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;</li> <li>2. Le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;</li> <li>3. Le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;</li> <li>4. Le seguenti informazioni relative ad un soggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;</li> <li>- I recapiti telefonici non pubblicati; e</li> <li>- I numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;</li> </ul> </li> </ol> <p>se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.</p>
<b>Informazioni societarie di terzi:</b>	I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.
<b>Legge sulla notifica della Violazione:</b>	Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.
<b>Legge sulla Privacy:</b>	Qualsivoglia legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.
<b>Manager:</b>	Manager e/o dirigente di una Società.
<b>Massimale Aggregato:</b>	Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza.
<b>Materiale Pubblicitario:</b>	Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.
<b>Multa:</b>	1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di

un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;

2. Le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzoper il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.; Non si intendono Multe:
  - I costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
  - I costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
  - I costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
  - I costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

**Parte Correlata:**

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

**Patrimonio Informativo:**

Il software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

**Perdita di profitto:**

1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. Le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
  - a. Tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
  - b. Tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

**Perdita di profitti estesa:****Perdite:**

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.).

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

**Perdite:**

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

**Perdite da interruzione di attività:**

1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. Perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:



- a. Perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. Perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. Costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

**Perdite per mancata  
Protezione dei dati:**

1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. Per qualunque database a cui l'Assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi ed delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per:
  - a. Riottenere l'accesso a tale database;
  - b. Ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'Assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a) I costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b) I costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c) Il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d) Perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e) Costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

**Periodo di polizza:**

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

**Periodo di ripristino:**

Il periodo di tempo che:

1. Inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. Termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

**Periodo esteso di interruzione:**

Periodo che:

inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;

	<p>termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici; fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.</p>
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Privacy Policy:</b>	Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'Assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.
<b>Procedimento:</b>	Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
<b>Richiesta di risarcimento:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;</li> <li>2. In relazione all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimentonei confronti di un assicurato;</li> <li>3. Una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione inrelazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.</li> </ol> <p>Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.</p>
<b>Sicurezza informatica:</b>	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.).</p> <p>I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.</p>
<b>Sicurezza informatica:</b>	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.).</p> <p>I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.</p> <p>La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.</p>
<b>Sistemi Informatici:</b>	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.).</p> <p>Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati,</p>



- dispositivi di rete, e sistemi di back up:  
gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;  
gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.
- Sistemi Informatici:** (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed F.).  
I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:  
1. Gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;  
2. Gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;  
3. Soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.
- Sistemi Informatici di terzi:** Si intendono i sistemi informatici che:  
(1) Non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati; e  
(2) Non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi.  
I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.
- Spese correlate alle richieste di risarcimento:**  
1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. E.6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;  
2. Tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.  
Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.
- Spese per un esperto informatico:** Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
- Spese straordinarie:**  
1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:  
a. Tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;  
b. Tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;  
2. Le spese per un esperto informatico, soggette al sotto massimale indicato nella scheda di Polizza.  
Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
- Società:** L'impresa di assicurazione.  
**Vertice Aziendale:** I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief



	Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.
<b>Violazione della Sicurezza:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;</li> <li>2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;</li> <li>3. Danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.</li> </ol> <p>Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.</p>
Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:	
<b>Caso assicurativo:</b>	Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
<b>Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile:</b>	Domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di Responsabilità civile ogni qualvolta questa non assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio.
<b>Spese di giustizia:</b>	Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
<b>Tutela legale:</b>	L'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
<b>Unico caso assicurativo:</b>	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
<b>Valore in lite:</b>	Il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.
Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Servizi di Assistenza sono previste anche le seguenti:	
<b>Struttura Organizzativa:</b>	La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Decorrenza e durata:</b>	Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
<b>Estensione Territoriale:</b>	Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
<b>Incendio:</b>	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>In viaggio:</b>	Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
<b>Prestazione:</b>	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
<b>Sinistro:</b>	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.



## NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art. 1  
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2  
Altre assicurazioni

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.** In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3  
Aggravamento del rischio

**L'Assicurato o il Contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.**

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, per le sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile", qualora, avendo dichiarato in polizza due tipologie di attività, il 110% della quota attività più rischiosa, indicata in polizza, dovesse risultare superiore alla quota accertata al momento del sinistro. In caso contrario il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. 4  
Diminuzione del rischio

L'Assicurato o il Contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5  
Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6  
Durata e Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

**Qualora la durata del contratto sia superiore all'anno, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

Art. 7  
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di Agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'Agente in qualità di Agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8  
Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9  
Proroga, disdetta  
e variazione del  
premio

**In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

**Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.**

**In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10  
Recesso in caso di  
sinistro

**Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.**

In tal caso TUA rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 11  
Foro Competente

**Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.**

Art. 12  
Oneri fiscali

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

Art. 13  
Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 14  
Franchigia frontale

**Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'Assicurato.**

**La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Cristalli prestate nella Sezione "Danni ai beni".**

**La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.**

Art. 15  
Regolazione del  
premio

Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "regolazione", il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base del fatturato e viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.

**Entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto a TUA, il fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da TUA.**

**Non è prevista la restituzione dell'eventuale differenza passiva, pertanto il premio anticipato è da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito da TUA.**

**Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del fatturato ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 cod. civ., comma 2. Resta fermo il diritto di TUA di agire giudizialmente.**

**Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo del fatturato supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dal periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo del fatturato pari al 70% dell'ultimo consuntivo.**

**TUA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.**

**Quanto disciplinato dal presente articolo è operante per le sole garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie"**



Art. 16  
Indicizzazione

**Professionali", "Responsabilità civile Prodotti", "Tutela Legale", qualora la tariffazione non sia effettuata in base agli addetti, ma sul fatturato.**

Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", e "Responsabilità Civile" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- **alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;**
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. **Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.**

**Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate e i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.**

**In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.**

**In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.**

Art. 17  
Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia), fax n. 022773355.

Art. 18  
Diritto di recesso contratti a distanza

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia), con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

## RESPONSABILITA' CIVILE

### PREMESSA

Art. C.1  
Limiti di  
risarcimento

- Le garanzie della presente sezione "Responsabilità Civile" sono prestate con le precisazioni che seguono:
- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, **TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile, in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;**
  - i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;**
  - **qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

### RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. C.2  
Oggetto  
dell'assicurazione

Se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Responsabilità Civile terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio delle attività assicurate descritte in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

Sono altresì comprese le **attività collaterali** che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari e accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterali rientra:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione, purché posti all'interno dell'azienda assicurata. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche gli addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - **esclusa quella professionale** - dei sanitari e degli addetti al servizio. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola committenza.**

Le attività indicate ai commi precedenti possono essere svolte anche presso le diverse sedi della Contraente (ancorché non indicate puntualmente in polizza), purché nei limiti di quanto indicato dall'Art. C.4.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da **fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.**

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.4 o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia**, si evidenziano al seguente Articolo C.5 alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con la presente garanzia (**operanti nei limiti tutti di quanto previsto dalle presenti condizioni di polizza**).

Art. C.3  
Persone non  
considerate terzi

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- 2) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
- 3) **gli addetti, i subappaltatori e i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, compresi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.);**
- 4) **le società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).**

Le persone di cui al punto 3) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, **sempre che dall'evento derivino morte o**



Art. C.4  
Esclusioni

**lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.**

**Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. C.2 e C.5, sono esclusi i danni:**

- 1) **da furto;**
- 2) **da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- 3) **da inquinamento e contaminazione in genere;**
- 4) **da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;**
- 5) **da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;**
- 6) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà e uso di natanti, aeromobili (anche se definiti come APR o SAPR dai regolamenti ENAC), apparecchi per il volo da diporto e sportivo, aeromodelli a uso non hobbistico;**
- 7) **da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- 8) **alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, relativamente a veicoli e natanti tale esclusione è operante esclusivamente ai danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate);**
- 9) **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;**
- 10) **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;**
- 11) **alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate;**
- 12) **a condutture e impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;**
- 13) **a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;**
- 14) **da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- 15) **da umidità, stillicidio, e in genere da insalubrità dei fabbricati;**
- 16) **da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;**
- 17) **dalla proprietà di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;**
- 18) **da attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, fatto salvo per i servizi sanitari aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;**
- 19) **a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- 20) **cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;**
- 21) **cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- 22) **da detenzione o impiego di esplosivi;**
- 23) **da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;**
- 24) **da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;**
- 25) **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;**
- 26) **da tabacco o da fumo passivo;**
- 27) **da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;**
- 28) **derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;**
- 29) **da violazioni di brevetti o marchi;**
- 30) **da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;**
- 31) **da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;**
- 32) **commessi da subappaltatori e loro addetti;**

**33) derivanti dall'esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività:**

- Agenzie - Intermediazione - Rappresentanza;
- Centro analisi mediche;
- Centro elaborazione dati;
- Scuole guida e pratiche auto;
- Studio Medico - Veterinario - Fisioterapia - Ambulatorio e poliambulatorio;
- Studio professionale non medico/sanitario.

Per tali attività non è operante la garanzia R.C.T. né le sue estensioni di cui agli Artt. da C.2, C.5 ed C.6, si intende pertanto operante esclusivamente la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali.

**34) derivanti da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.**

L'assicurazione di cui all'Art. C.2 comprende la responsabilità civile derivante in capo all'assicurato per i seguenti rischi specifici:

**1. Responsabilità di committenza**

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni cagionati a terzi dagli addetti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione**, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia:

- vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. C.7, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- è operante **solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno;**
- **non è operante per le attività di carrozzerie, riparazione e officina auto, moto e natanti, elettrauto e gommisti, cantieri navali;**
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di posa di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, nonché per la loro proprietà, manutenzione e conduzione, purché ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;**
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dell'esercizio della mensa aziendale, della distribuzione di cibi e bevande, del servizio di vigilanza anche armata e del servizio di pronto soccorso, presso l'Assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

**2. Rischio smercio**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti al dettaglio nello stesso esercizio dell'Assicurato, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotto.

**Sono inoltre esclusi:**

- **i danneggiamenti delle cose stesse;**
- **le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;**
- **nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- **i danni relativi alla distribuzione di carburanti.**

**La presente estensione di garanzia:**

- **è valida purché il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività;**
- **è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- **non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09.**

**3. Responsabilità personale addetti**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, **ferma l'esclusione di cui all'Art. C.4 punto 34).**

Ai soli effetti di questa garanzia, gli assicurati sono considerati terzi tra loro, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen.**

**4. Responsabilità danni da incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti

Art. C.5  
Rischi specifici  
assicurati - sempre  
operanti per la RCT



da incendio, esplosione, implosione e scoppio, di cose di proprietà dell'Assicurato (escluso i fabbricati) o da lui detenute, presenti nelle ubicazioni sedi dell'attività assicurata; **sono comunque esclusi i danni a fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato.**

**La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso terzi" nella sezione "Danni ai Beni" della presente polizza.**

#### **5. Responsabilità civile conduzione locali**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, derivanti dalla conduzione dei locali (uffici, magazzini, negozi, gazebo e dehors, alberghi e simili) e relative pertinenze, ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, utilizzati dall'Assicurato quali sedi (anche secondarie) dell'attività assicurata; **sono comunque esclusi i danni ai fabbricati che l'Assicurato utilizzi o detenga a qualsiasi titolo.**

#### **6. Rischi presso altre ubicazioni**

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni derivanti:

- dalla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.

#### **7. Danni a cose per operazioni di movimentazione all'interno del recinto aziendale**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi:

- 1) dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori nell'ambito di aree private dell'azienda o laboratorio;
- 2) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico in sosta nel recinto aziendale, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui mezzi stessi;
- 3) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate.

La garanzia è valida per le suddette operazioni effettuate nell'ambito del recinto aziendale assicurato **esclusi in ogni caso i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005 e quelli di cui al punto 6) dell'Art. C.4 - Esclusioni, nonché quelli da incendio. La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

#### **8. Danni per lavori presso terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale, tra i quali installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose prodotte o commercializzate.

Sono compresi anche i danni:

- a) ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- b) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, **esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;**
- c) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- d) derivanti dalla consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico, anche se tali attività sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici, **ed escluso ogni danno alle cose consegnate, prelevate o rifornite** (salvo quanto già previsto alla lettera c);
- e) derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute;
- f) dell'attività di commercio svolta in forma "ambulante".

**Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**Sono comunque esclusi i danni da:**

- **lavori edili non inerenti all'attività assicurata;**
- **subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà;**
- **installazione, manutenzione e riparazione di funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;**
- **a condutture e impianti sotterranei in genere;**
- **alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato alle lettere c) ed e) sopra riportate;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;**
- **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- **da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.**



### 9. Responsabilità Solidale

Le garanzie della presente sezione sono operanti anche in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, a norma dell'art. 2055 cod. civ., pertanto TUA risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### 10. Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. C.4 punto 28), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari in materia di Tutela della Privacy, per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (intendendosi per errato trattamento esclusivamente l'errata comunicazione e diffusione).

**Sono comunque esclusi i danni non materiali e/o perdite patrimoniali derivanti da:**

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- ogni interruzione di attività conseguente ai precedenti a-linea, salvo che detti danni siano conseguenza diretta di un danno materiale diretto coperto dalle sezioni "Danni ai beni" o "Furto" e non escluso.

A parziale deroga dell'Art. C.3, sono considerati terzi, ai fini della presente estensione, anche gli addetti dell'Assicurato.

**La presente estensione di garanzia:**

- non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09;
- è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### 11. Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopraindicati, non rientrano nella presente assicurazione.**

### 12. R.C. ALBERGATORE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, **con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di euro 60.000,00.** Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata sino a un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

**La garanzia non vale per:**

- denaro;
- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
- per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione dello scoperto riportato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

## GARANZIE FACOLTATIVE

Art. C.6  
Garanzie facoltative

Le seguenti estensioni sono operanti, per le relative attività assicurate, **solo se riportate le rispettive lettere in polizza alla voce "Garanzie facoltative"**. Qualora un'estensione sia riportata solo per una delle attività indicate in polizza, varrà esclusivamente per quella attività e non per le altre.

#### A - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 3, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### B - Danni da interruzione attività

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 2, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### C - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna



La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:**

- alle cose in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute, **a eccezione dei fabbricati e dei danni:**

- **alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;**
- **da furto, smarrimento, incendio o spargimento d'acqua;**
- **a veicoli e natanti e cose trovatesi sui veicoli stessi;**
- **a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;**
- **a preziosi, gioielli e valori;**
- **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi;**

ai veicoli e natanti in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenuti, **a esclusione dei danni:**

- **ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;**
- **da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;**
- **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi**
- **a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiate.**

Per le responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 cod. civ. la garanzia opera, per danni da Furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**Agli effetti dell'applicazione del massimale sopraindicato i componenti di un unico nucleo familiare sono considerati come un unico cliente.**

**La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto.**

**Sono comunque esclusi i danni subiti:**

- **da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;**
- **da cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- **da preziosi, gioielli e valori.**

Sono infine compresi i danni a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono **entro il limite di 200 euro per sinistro.**

Per tali beni l'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia di cui all'Art. 14 - Franchigia frontale.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

Relativamente ai danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **D - Speciale veicoli**

**a) Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92** - Per assicurati nella qualità di riparatori di veicoli o gommisti di cui alla legge n. 122 del 5/2/1992, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l'ultimazione dei lavori.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- **subiti dall'Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze nella presente sezione di polizza;**
- **i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione, riparazione o manutenzione;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;**
- **da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;**
- **da incendio e da furto.**

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.**

**Limitatamente ai danni a cose, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **b) Veicoli sotto lavaggio**

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **c) Veicoli in rifornimento**

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione del carburante e/o cambio olio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **E - Carro attrezzi e soccorso stradale**

L'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria.

La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

**Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.**

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**F - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo**

A parziale deroga del punto 6) dell'Art. C.4 - Esclusioni della presente Sezione, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida **a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**G - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutentive o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

**Si intendono comunque escluse le attività:**

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o manutentive e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, anche se nel frattempo la polizza è scaduta.**

**Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**H - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutentive o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 **purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del citato decreto**, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

**Si intendono comunque escluse le attività:**

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 122/92.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o manutentive e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.



**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.**

**Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **I - Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"**

A parziale integrazione delle garanzie facoltative "G" e "H", l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché l'installazione, la manutenzione o riparazione siano avvenuti non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

**L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.**

**Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **L - Subappalto**

*Tariffazione in base agli ADDETTI e ai POSTI LETTO*

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per danni cagionati a terzi da subappaltatori, dai loro addetti, e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.). La cessione è consentita **in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata.**

*Tariffazione in base al FATTURATO e agli INTROITI*

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti.

#### **M - Lavori edili**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- dovuti a franamento o cedimento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. E' altresì escluso l'assestamento del terreno a seguito di reinterro;**
- da assestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'assicurato, e avvenuti **non oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo** sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno. **Sono esclusi i danni a condutture e/o impianti sotterranei in genere, nonché alle opere stesse;**
- da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

**La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **N - Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione**

In deroga all'Art. C.4 punto 20), l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori **non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all'uso e aperte al pubblico.** Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.

**Sono comunque esclusi i danni all'opera stessa.**

**La garanzia non è operante per lavori edili di costruzione.**

**Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

#### **O - Danni postumi a persona**

L'assicurazione, ferma l'esclusione prevista dall'Art. C.6 punto 18), comprende i danni corporali derivati direttamente da:

- applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico;
- applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto.

La garanzia è valida in quanto **l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 50 giorni dalla data di applicazione o di trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza di polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, della persona che effettua l'applicazione o il trattamento, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.**

**La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

**P - Rischio smercio con prodotti galenici (vendibile solo per codice NC08 - modificare descrizione**

**attività)**

Quanto indicato all'Art. C.5 voce "Rischio smercio" deve intendersi sostituito da quanto segue:

La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Resta comunque inteso che **tale copertura non è valida qualora i danni fossero causati da sostanze non indicate nella ricetta originale del prodotto**.

**Sono inoltre esclusi:**

- **i danneggiamenti delle cose stesse;**
- **le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;**
- **i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

**La presente estensione di garanzia:**

- **è valida purchè il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività;**
- **è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- **è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Art. C.7  
Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo, con le seguenti precisazioni:

- **in USA, Canada e Messico, esclusivamente per le sole attività di viaggi per trattative d'affari o per la frequenza a fiere, mostre, esposizioni, convegni e corsi di formazione, con una franchigia minima di 1.000 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore;**
- **nei paesi diversi da quelli dell'Unione Europea, Andorra, Stato Città del Vaticano, Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, con una franchigia minima di 500 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore.**

**RESPONSABILITA' CIVILE ADDETTI (R.C.O.)****COSA E' GARANTITO****PREMESSA**

I seguenti Articoli:

- C.8 - R.C.O. - Soggetti iscritti all'INAIL,
- C.9 - R.C.O. - Altri soggetti,
- C.10 - Esclusioni,
- C.11 - Validità territoriale,

sono resi operanti nel caso in cui sia espressamente richiamata in polizza la garanzia "Responsabilità civile addetti".

Art. C.8  
R.C.O - Soggetti  
iscritti all'INAIL

TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e del 75% dello stesso per ogni infortunato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non inferiore al 6%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

**I soci, gli amministratori e i familiari coadiuvanti sono compresi in garanzia limitatamente alla rivalsa INAIL.**

Resta convenuto che **l'assicurazione R.C.O. non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.**

**Tuttavia non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.**



Art. C.9  
R.C.O - Altri  
soggetti

TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per gli infortuni, subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, alle attività assicurate, **sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.**, da:

- a) addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000;
- b) titolari di imprese, o loro dipendenti, alle quali l'Assicurato ceda lavori o servizi in subappalto.  
Qualora la tariffazione sia in base al numero di addetti, la cessione è consentita in misura non superiore al 25% del fatturato complessivo, realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 25% e quella effettivamente realizzata. Le persone di cui al presente comma sono assicurate solo se è sottoscritta la garanzia facoltativa M - "Subappalto" dell'Art. C.6;
- c) agenti, rappresentanti, liberi professionisti in genere, e loro collaboratori, purché non qualificabili come lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
- d) persone, non addetti dell'Assicurato, nonché ditte terze o loro addetti, alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo;
- e) corsisti, stagisti, borsisti;
- f) titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività assicurate;
- g) lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate.

Art. C.10  
Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'Art. C.13 (qualora acquistata la relativa garanzia);
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 4) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 5) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 6) da tabacco o da fumo passivo;
- 7) da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro) e da bossing (azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata);
- 8) che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali.

Art. C.11  
Validità territoriale

L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo.

## GARANZIE FACOLTATIVE

Art. C.12  
Franchigia fissa  
Responsabilità civile  
addetti

A parziale deroga dell'Art. C.8 si conviene che la franchigia del 6% prevista alla lettera b) si intende abrogata e sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro.

Art. C.13  
R.C.O. Malattie  
professionali

Se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "RCO Malattie Professionali", l'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo, **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.**

Tale estensione è operante a condizione che **le malattie siano insorte e si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e fino al termine di cui al successivo punto 3).**

**La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**  
**Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.**

Ad integrazione di quanto indicato nella Premessa della Sezione "Responsabilità civile", **il Massimale assicurato per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di TUA:**

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

**L'assicurazione non vale:**

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente

**indennizzata o indennizzabile;**

**2) per le malattie professionali conseguenti:**

- **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;**
- **dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.**

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

**3) per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**

**4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;**

**5) per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato.**

**TUA ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri relativamente alle garanzie presenti nella sezione "Responsabilità Civile", **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a TUA l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

La garanzia si intende **operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.**

## RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO

### COSA E' GARANTITO

Art. C.14  
Oggetto della  
garanzia

Se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Responsabilità Civile proprietà del fabbricato", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.

Qualora il fabbricato di proprietà faccia parte di un condominio, di cui ne costituisce porzione, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. **In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato.

**In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo;**

- c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;
- d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- e) da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato.

**La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**



## COSA E' ESCLUSO

Art. C.15  
Persone non  
considerate terzi ed  
esclusioni

**Non sono considerati terzi:**

- 1) *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- 2) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

*Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.4 in quanto compatibili con la presente garanzia.*

## R.C.P. - RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

### COSA E' GARANTITO

Art. C.16  
Oggetto della  
garanzia

Se acquistata e risultante sulla polizza alla voce "Responsabilità Civile Prodotti", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione, per morte, lesioni personali o per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso stesso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. C.17  
Persone non  
considerate terzi

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:**

- 1) *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- 2) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Art. C.18  
Esclusioni

**L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:**

- 1) *violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;*
- 2) *responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;*
- 3) *violazioni di brevetti o marchi;*
- 4) *oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;*
- 5) *prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;*
- 6) *atti di terrorismo e/o di sabotaggio;*
- 7) *i danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;*
- 8) *inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;*
- 9) *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 10) *inquinamento e contaminazione in genere;*
- 11) *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;*
- 12) *detenzione o impiego di esplosivi;*
- 13) *prodotti derivati da amianto e/o contenenti amianto;*
- 14) *prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;*
- 15) *armi da fuoco o da esplosivi;*
- 16) *apparecchiature o impianti generatori di campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;*
- 17) *tabacco (compreso il fumo passivo) e prodotti a base di tabacco;*
- 18) *encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficienza acquisita e patologie correlate;*
- 19) *utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;*  
*nonché per:*
- 20) *le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;*
- 21) *le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;*
- 22) *le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente*



autorizzate da TUA;

- 23) **i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);**  
 24) **i risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;**  
 25) **per l'esportazione diretta in U.S.A. e Canada non si considerano coperti dalla presente sezione:**
- **prodotti chimici e farmaceutici, armi, esplosivi, cosmetici, combustibili;**
  - **apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali;**
  - **veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di essi: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici;**
  - **caschi.**

Art. C.19  
Esclusioni

**Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di TUA:**

- **per sinistro;**
- **per sinistro "in serie";**
- **per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.**

con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, per i seguenti danni:

- a) da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) provocati ad altri prodotti, o loro parti, di cui il prodotto assicurato sia contenitore o componente o, comunque, prodotti, o loro parti, fabbricati con l'utilizzo del prodotto assicurato. **Il sottolimito indicato opera ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. C.18 punto 24);**

**c) causati in U.S.A., Canada e Messico.**

**Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in polizza, con i minimi e i massimi eventualmente in essa indicati, relativo al territorio nel quale il danno si è verificato.**

**Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.**

Art. C.20  
Inizio e termine della garanzia

**L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell'assicurazione, purché per danni cagionati da prodotti, consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre i tre anni antecedenti la data di effetto della stessa.**

**In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.**

**La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 cod. civ. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.**

**Nel caso in cui i sinistri siano relativi a danni verificatisi anteriormente alla data di effetto dell'assicurazione e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la presente assicurazione opererà esclusivamente per l'eccedenza di quanto non indennizzato con tali altre assicurazioni e, in ogni caso, alle condizioni previste dalla presente.**

**Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto si intende:**

- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;**
- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.**

Art. C.21  
Estensione territoriale

La garanzia opera per i soli territori sotto indicati per i quali in polizza sia riportato il relativo fatturato dei prodotti consegnati nel:

- **Mondo intero esclusi U.S.A., Canada e Messico**

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi U.S.A., Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.

- **Mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico**

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque verificatisi.

Relativamente ai prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico, in deroga dell'Art. C.18 comma 1), l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre due anni dalla cessazione dell'assicurazione, purché per prodotti consegnati nel solo periodo di efficacia dell'assicurazione.



## DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - "DANNI AI BENI", "FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE"

Art. D.1  
Cosa fare in caso  
di sinistro

*Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.*

*Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'Assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.*

*Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.*

*L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.*

*Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a:*

- 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 2) mettere a disposizione: i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- 3) mettere altresì a disposizione, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per i soli artigiani o imprese, anche la documentazione necessaria per determinare il costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;*
- 4) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;*
- 5) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato da TUA per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità da parte di TUA; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;*
- 6) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto e il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro;*
- 7) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento in caso di distruzione del titolo. Le relative spese saranno a carico di TUA.*

*Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.*

*Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno da TUA e uno dal Contraente con apposito atto unico.*

*I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.*

*Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.*

*Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Se non è diversamente convenuto, ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.*

*La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa e alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.*

Art. D.2  
Valutazione del  
danno ed operazioni  
peritali

Art. D.3  
Mandato dai periti  
nominati dalle parti

I periti devono:

1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. D.1 - Cosa fare in caso di sinistro;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero, Primo rischio relativo o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.) prescelti, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.), comprese le spese di demolizione e sgombero.

***I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.***

***I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.***

***I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.***

Art. D.4  
Determinazione del  
danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni secondo i criteri di cui agli art. A.5 e B.3 e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

**Fabbricati (o Rischio Locativo), Macchinari, Contenuto d'ufficio, Effetti di uso personale, Beni elettronici a impiego mobile, Contenuto d'ufficio in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente:**

si stima il valore allo stato d'uso dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, quest'ultimo al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***

**Beni pregiati e Preziosi:**

si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore di mercato.***

**Merci:**

si deduce dal valore commerciale al momento del sinistro dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro (valore beni illesi e valore residuo dei danneggiati) e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. ***L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore del bene.***

**Merci vendute in attesa di consegna (selling price):**

TUA, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla Sezione "Incendio - All Risks", che abbia colpito le Merci presenti nell'ubicazione indicata in polizza (***escluse quelle di terzi***) vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

***La presente pattuizione è operante a condizione che:***

- ***le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;***
- ***l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.***

***La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.***

**Beni particolari:**

si rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, ***escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico***, dei beni distrutti o danneggiati. ***L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti, o rimpiazzati.***

**Collezioni:**

si indennizza soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, ***escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.***

**Valori:**

limitatamente alle carte rappresentanti un valore certo e spendibile, ***l'Assicurato deve produrre certificazione che attesti l'impossibilità di richiedere il rimborso all'ente emittente.***

**Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:**



si rimborsano le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

**Titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori:**

si indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, **fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile; in ogni caso non sarà pagato l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza, qualora prevista.**

**Effetti cambiari:**

premesso che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria, viene convenuto che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata. **TUA non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza e l'Assicurato deve restituire a TUA l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.**

**Danni Indiretti a diaria:**

in aumento alle somme assicurate, **TUA indennizza all'Assicurato la diaria per ogni giorno di inattività totale immediatamente successivo al giorno del sinistro, che non è pertanto indennizzabile, al netto del numero dei giorni di franchigia e con il massimo dei giorni di indennizzo indicati in polizza.**

**Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.** Se la durata dell'inattività totale è superiore a 90 giorni indennizzabili, la franchigia si intende annullata.

In ogni caso il periodo di indennizzo rappresenta il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

**Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:**

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

**Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti:**

qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro Assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 cod. civ. , sempreché il danno sia indennizzabile a termini di polizza.**

**L'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d'Uso.**

**Gestione delle vertenze e spese legali (valido esclusivamente per la garanzia Ricorso terzi):**

**TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

**L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.**

**L'Assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.**

**Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.**

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assi-curato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Nelle valutazioni di cui sopra occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione furto sono equiparati ai beni distrutti i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a **valore a nuovo**, secondo quanto riportato agli Artt. A.5, o B.3 - Valore dei beni assicurati, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, il deprezzamento, valutato per ogni partita ciascuna presa separatamente, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

- uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al

rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

**Nel caso in cui risultati che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.**

Inoltre:

- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- **in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo di quello determinato con valore allo stato d'uso, ad eccezione: dei beni anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria; per i quali in nessun caso verrà indennizzato per ciascun bene un importo superiore al doppio del relativo valore;**
- **per i beni elettronici ad impiego mobile in nessun caso verrà indennizzato un valore superiore allo stato d'uso.**
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato:
  - **la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore o ritardi per legittimi impedimenti, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore a stato d'uso. È ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA;**
  - **il rimpiazzo o la riparazione dei macchinari e del contenuto d'ufficio purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;** non verrà considerato aggravio per TUA il rimpiazzo con beni analoghi, ma di rendimento economico immediatamente superiore, qualora il bene da rimpiazzare non sia reperibile sul mercato in termini equivalenti per rendimento, qualità e caratteristiche.

**TUA, relativamente al contenuto, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni assicurati o al rimpiazzo con altri uguali o equivalenti per rendimento economico.**

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da TUA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

**L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Art. D.5  
Titolarità dei diritti  
nascenti dal  
contratto

Per le garanzie prestate a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci, Beni particolari e sino al limite massimo di 10.000 euro, in caso di sinistro per la sezione "Incendio - All Risks".

**La presente condizione non è operante:**

- **nel caso di esistenza al momento del sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sui medesimi Enti assicurati e per i medesimi rischi;**
- **qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'Art. D.4 - Determinazione del danno) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci e Beni Particolari, o comunque superi il limite massimo complessivo di 5.000 euro. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie o scoperti presenti in polizza.**

Art. D.6  
Liquidazione a Primo  
Rischio Assoluto per  
i beni assicurati a  
Valore Intero

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 25.000 euro.**

L'Assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. D.4 - Determinazione del danno. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

**L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore, complessivamente, a:**

- **150.000 euro in caso di sinistro "Incendio - All risks",**
- **15.000 euro in caso di sinistro "Furto, Rapina e d Estorsione" o "Elettronica",**

qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere **erogati da TUA, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.**

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.**

Art. D.7  
Erogazione di anticipi  
dell'indennizzo



Art. D.8  
Deroga alla  
proporzionale

Quando l'assicurazione è basata sulla forma a Valore intero oppure a Primo rischio relativo, la regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la regola proporzionale è applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.**

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

**Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione, la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.**

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 cod. civ. ed a valere esclusivamente per la Sezione "Incendio - All Risks", se le somme assicurate alle partite Macchinario o Merci al momento del sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato/Rischio Locativo, Macchinario e/o Merci per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Merci in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. D.9  
Modalità di  
pagamento  
dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto sarà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro **è facoltà di TUA posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fidejussione bancaria, di gradimento a TUA, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.**

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli Enti assicurati (articolo 2742 cod. civ.).

Art. D.10  
Recupero dei beni  
rubati

**Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.**

**I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.**

**Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.**

**In caso di sinistro di cui alla sezione "Furto, rapina ed estorsione", le relative somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.**

**Quanto precede vale anche per le somme assicurate e i limiti di indennizzo della polizza sostituita, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.**

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 10 - Recesso in caso di sinistro, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. D.11  
Riduzione somme  
assicurate in caso di  
sinistro

Art. D.12  
Trasloco

In caso di trasloco le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, anche nella nuova ubicazione, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all'inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA.

**Le garanzie per i danni alle cose assicurate subiti nella nuova ubicazione operano nei termini, limiti di indennizzo, somme assicurate ed esclusioni previste, salvo:**

- 1) la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.;
- 2) che la nuova ubicazione non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- 3) la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative ad impianto di allarme, dichiarazioni di conformità degli impianti, mezzi di chiusura;
- 4) l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 5.000 per ogni sinistro indennizzabile, salvo maggiore scoperto o franchigia previsto dalla singola garanzia o franchigia frontale;
- 5) per i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;
- 6) nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ.

Art. D.13  
Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente polizza, fermo restando che TUA non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale TUA resta del tutto estranea.

Art. D.14  
Limite massimo di Indennizzo / Riscarcimento

**Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 cod. civ., in nessun altro caso TUA può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita.**

Art. D.15  
Servizio di emergenza in caso di sinistri

**La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.**

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. D.1 "Cosa fare in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione danni ai beni il cui importo sia prevedibilmente superiore ad euro 3.000,00 IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato o rischio locativo;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di:

a) limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
- eventi atmosferici;
- atti vandalici e dolosi
- allagamento, inondazione e alluvione;
- terremoto;
- deterioramento delle merci in refrigerazione;
- terrorismo;

b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;

c) salvataggio di merci in refrigerazione.

#### **Esclusioni**

**Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:**

- **sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;**
- **le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni;**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

Attivazione del servizio in occasione del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

a) denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER; l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo



nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
- contattare PER per richiederne l'intervento congiunto

**Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.**

b) contattare direttamente PER al Numero Verde 800 894 355 richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n.° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (sinistritua@gruppoper.com.), provvederà:

- Contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
- Contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento.

**Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.**

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- **la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;**
- **il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";**

**il danno sarà valutato secondo il disposto dell' Art.D.2"Valutazione de danno e operazioni peritali" e Art.D.4 "Determinazione del danno".**

**Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società'**

**La Società ha facoltà di:**

- **risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;**
- **recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.**

**Privacy**

**A integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.**

**Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.**

## **DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SEZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE"**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.**

**Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'Assicurato inoltre:**

- **dovrà comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia;**
- **non dovrà dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare di TUA, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.**

Art. D.16  
Cosa fare in caso di  
sinistro



Art. D.17  
Gestione delle  
vertenze e spese  
legali

**TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

**L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.**

**L'Assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.**

**Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.**

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. D.18  
Tolleranza numero  
di addetti

Qualora la tariffazione sia effettuata in base agli addetti il premio delle garanzie "Responsabilità civile verso terzi" e "Responsabilità civile addetti" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

**Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.**

**Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.**

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque e uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

**Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal Contraente o Assicurato, al momento della stipulazione del contratto.**

Art. D.19  
Assicurazione parziale  
e deroga alla  
proporzionale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità civile proprietà del fabbricato", il valore risultante in polizza quale valore intero fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. **Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.**

**Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.**

**Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.**



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. H.1  
Limiti di indennizzo,  
franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 - Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.3 - lettera a	Crollo, collasso strutturale	Limiti di indennizzo: 30% delle somme assicurate per le singole partite con il massimo di 250.000 euro (complessivo tra tutte le partite)
A.3 - lettera b	Demolizione e sgombero	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000 per sinistro e anno assicurativo
A.3 - lettera c	Spese di rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 25.000
A.3 - lettera d	Fuoriuscita da impianti di estinzione	Limiti di indennizzo: 20.000 euro
A.3 - lettera e	Dispersione di merci liquide	Limiti di indennizzo: 50.000 euro
A.3 - lettera f	Eventi atmosferici - uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine, pioggia	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera g	Eventi atmosferici - Sovraccarico di neve	Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera h	Eventi atmosferici - Bagnatura e/o Allagamenti	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata per sinistro e per anno Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 - lettera i	Grandine su lastre, lucernari, serramenti e manufatti di materia plastica, cemento amianto e fibro cemento;	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 - lettera j	Danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali a seguito di occlusione	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 - lettera k	Danni a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti e relativo contenuto per effetto degli eventi atmosferici si cui all'art. A.3 lettere f) e g)	Limiti di indennizzo: 30.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 - lettera l	Atti vandalici e dolosi	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Franchigie: importo indicato in polizza, elevata a 2.500 euro per enti all'aperto
A.3 - lettera m	Danni da acqua	Limiti di indennizzo: indicato in polizza Limite di indennizzo per rotture originate da gelo: 1% con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro, elevato al 25% con il minimo di 1.000 euro per beni posti in locali interrati o seminterrati

A.3 - lettera m	Spese di ricerca e riparazione danni da acqua	Limiti di indennizzo: 2% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di 10.000 euro. Relativamente alle tubature interrate il limite si intende fissato in euro 1.000.
A.3 - lettera n	Spese di ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas	Limite di indennizzo: Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo
A.3 - lettera o	Onorari periti	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.3 - lettera p	Onorari a supporto della ricostruzione	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.3 - lettera q	Oneri di urbanizzazione	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera r	Macchinari e Merci in ubicazioni diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera s	Merci diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera t	Valori	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro
A.3 - lettera u	Beni pregiati	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per sinistro
A.3 - lettera v	Preziosi di uso personale	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 10.000 euro
A.3 - lettera w	Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 50.000 euro
A.8	Fenomeno elettrico - macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
A.10	Cristalli	Franchigia riportata sul simpli di polizza
A.11	Merci in refrigerazione	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10%, elevato al 20% per quanto previsto all'Art. A.11 lettera b) con il minimo riportato sul simplo di polizza.
A.18	Terremoto	Limite di indennizzo indicato in polizza. Scoperto: 10% con il minimo e il massimo riportato sul simplo di polizza
A.19	Inondazioni e Alluvioni	Limite di indennizzo indicato in polizza. Scoperto: 10% con il minimo e il massimo riportato sul simplo di polizza
A.20	Commercio Ambulante	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza, e 3.000 euro per quanto indicato all'Art. A.20 comma 3 Franchigia: 500 euro
A.22	Dati e supporti	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
A.23	Programmi in licenza d'uso	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
A.24	Danneggiamento beni elettronici	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. L.1  
Limiti di indennizzo,  
franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simlo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 - Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
C.5 - punto 4	Responsabilità danni da incendio	Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 300.000 euro, per anno
C.5 - punto 7	Danni a cose per operazioni di movimentazione nel recinto aziendale	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
C.5 - punto 8	Danni per lavori presso terzi	Limiti di indennizzo per danni a cose: limite di indennizzo riportato sul simlo di polizza Scoperti per danni a cose: 10%.
C.5 - punto 10	Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy	Limite di indennizzo: 100.000 euro per anno
C.5 - punto 12	R.C. Albergatore	Limite di indennizzo per ciascun cliente euro 5.000 Limite complessivo per più clienti danneggiati euro 60.000 Sperto: 10%
C.6 - lettera A	Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie e anno Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro
C.6 - lettera B	Danni da interruzione attività	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 - lettera C	Danni a veicoli, natanti e cose in consegna	Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno. Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro. Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro per sinistro e per anno. Scoperti: 10%
C.6 - lettera D punto a)	Speciale veicoli - Danni postumi legge 122/92	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6 - lettera D punti b) e c)	Speciale veicoli - Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6 - lettera E	Carro attrezzi e soccorso stradale	Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro
C.6 - lettera F	Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno Scoperti: 20% minimo 1.000 euro
C.6 - lettera G	Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza Scoperti: 10%
C.6 - lettera H	Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza Scoperti: 10%
C.6 - lettera I	Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"	Limiti di indennizzo 50.000 Scoperto 10%
C.6 - lettera M	Lavori edili	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno

		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 - lettera N	Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Scoperti: 10%
C.6 - lettera O	Danni postumi a persona	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 - lettera P	Rischio smercio con prodotti galenici	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 1.100.000 euro per anno
C.13	RCO Malattie professionali	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie
C.14 - lettere a) e b)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Franchigie: 500 euro
C.14 - lettera c)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato
C.14 - lettere d) ed e)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.19 - lettere a) e b)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro
C.19 - lettera c)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro





**TUA ASSICURAZIONI S.P.A**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**LARGO TAZIO NUVOLARI, 1 - 20143 MILANO (ITALIA)**  
**TEL. 800.533.533 - FAX 02 2773355**

**[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)**

**TUA Assicurazioni S.p.A.** Sede legale Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia - Tel (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap Soc. euro 23.160.630 i.v. - [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it) - [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona  
**[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)**